

CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Per:

- 1) **A Sud Ecologia e Cooperazione ODV,**
- 2) **Altre Associazioni ecc.**
- 3) **Genitori in rappresentanza minori ecc.**
- 4) **Singoli individui ecc.**

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del *Consiglio pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata *ex lege*

PER LA RIFORMA IN APPELLO

della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II sezione civile, n. 3552/2024, pubblicata in data 26.02.2024, non notificata, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori (**Allegato A**).

INDICE

Parole chiave	p. 14
Sintesi dell’atto	p. 15
<u>FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO</u>	
I. L’emergenza climatica	p. 16
II. Svolgimento del processo di primo grado	p. 18
<u>DIRITTO – I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE</u>	
III. Premessa: le novità giurisprudenziali sopravvenute	p. 21
IV. Primo motivo di impugnazione: violazione del principio del radicamento della giurisdizione ordinaria	p. 24
V. In subordine al primo motivo di impugnazione: questione pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.	p. 36
VI. Secondo motivo di impugnazione: violazione del principio del radicamento della giurisdizione ordinaria per le domande sulla responsabilità da “contatto sociale qualificato”	p. 39
<u>MERITO</u>	
VII. Sulla legittimazione ad agire degli appellanti, singoli e associazioni	p. 46
VIII. Sulle domande degli appellanti	p. 49
A. Le fonti dell’obbligazione climatica e il presupposto geofisico del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico e alla mitigazione climatica non dannosa	p. 51
B. La mitigazione climatica nell’ordinamento italiano e la sua natura di obbligazione civilistica	p. 56
C. La responsabilità dello Stato italiano ex art. 2043 c.c.	p. 57
C1. Sulla normativa e gli obblighi da essi derivanti, violati dallo Stato	p. 57
C2. Il diritto fondamentale leso dalle “lacune critiche” dello Stato	p. 64
C3. Sul nesso di causalità tra “lacuna critica” e diritto fondamentale leso	p. 65
IX. In subordine: la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.	p. 67
X. In ulteriore subordine: la responsabilità da “contatto sociale qualificato” ex artt. 1173 e 1218 c.c.	p. 68

CONCLUSIONI

PAROLE CHIAVE

Emergenza climatica; fatto dannoso permanente; fatto non contestato; sentenza CEDU “*Verein KlimaSeniorinnen*”; sentenza CEDU “*Duarte Agostinho et al.*”; §§ 441-444 e 550 di “*KlimaSeniorinnen*”; art. 8 CEDU; responsabilità extracontrattuale dello Stato; obbligazione civile a pluralità di fondamenti; diritto di accesso al giudice civile; esistenza della giurisdizione civile italiana; parametro della “quota storica” di responsabilità statale; parametro del *Carbon Budget* nazionale residuo; lacuna critica; mitigazione climatica dannosa; diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico e alla mitigazione climatica non dannosa; artt. 2043 e 2051 c.c.; responsabilità da contatto sociale qualificato; condanna al *facere* della mitigazione climatica non dannosa.

SINTESI DELL'ATTO

1. Con il presente atto, gli appellanti impugnano la sentenza n. 3552/2024 del Tribunale di Roma II sezione civile che ha deciso la prima causa climatica intentata contro lo Stato italiano dichiarando:
 - in relazione alle domande principali (accertamento della responsabilità *ex art.* 2043 e/o 2051 c.c. in capo allo Stato italiano e sua conseguente condanna al *facere* della mitigazione climatica non dannosa), il difetto assoluto di giurisdizione;
 - in relazione alla domanda subordinata proposta solo da quattro attori (accertamento della responsabilità da “contatto sociale qualificato” in capo allo Stato italiano), il difetto relativo di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
2. Nella parte “*In fatto*”, gli appellanti ricostruiscono brevemente le caratteristiche dell'emergenza climatica – fatto, peraltro, non contestato – e lo svolgimento del processo di primo grado; la parte “*In diritto*” è introdotta da un sintetico richiamo alle novità giurisprudenziali successive alla pubblicazione della sentenza di primo grado, le quali, nei loro contenuti, hanno confermato la fondatezza delle richieste formulate dagli attori sin dal primo grado.
3. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti chiedono alla Corte di Appello di riformare la succitata decisione al fine di vedere accertata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande prospettate nell'atto di citazione; in subordine al suddetto motivo, nell'ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenerlo necessario, chiedono di sollevare un rinvio pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti chiedono di riformare la sentenza di primo grado al fine di vedere accertata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche con riferimento alla declaratoria di inammissibilità per difetto relativo di giurisdizione delle domande subordinate proposte solo da quattro attori, in relazione alla prospettata – dal giudice di primo grado – sussistenza dell'esclusiva giurisdizione amministrativa.
5. Accertata e dichiarata la giurisdizione ordinaria civile sia per le domande principali che per quella subordinata, ai sensi del nuovo art. 354, terzo comma c.p.c., gli appellanti – dopo aver ribadito di avere la legittimazione e l'interesse ad agire – chiedono a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di proseguire il giudizio nel merito, ammettendo altresì le parti a compiere le eventuali attività che sono state precluse dalla decisione del giudice di I grado, in ragione della declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione, ordinando la rinnovazione degli atti istruttori ai sensi dell'art. 356 c.p.c.

6. All'uopo, gli appellanti – con l'ausilio di conteggi fondati su metodi scientificamente riconosciuti e giuridicamente conformi alle indicazioni nel mentre sancite dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza "*Verein KlimaSeniorinnen*" – evidenziano la non conformità dell'abbattimento delle emissioni di gas serra pianificate dallo Stato italiano rispetto a quanto è tenuto ad effettuare entro il 2030 per porre fine alla mitigazione climatica dannosa persistentemente causativa dell'emergenza in atto.
7. Nella parte conclusiva, gli appellanti espongono le ragioni in diritto per cui lo Stato italiano versa in una condizione di lacuna critica nel porre in essere le misure necessarie per scongiurare la suddetta mitigazione climatica dannosa, incorrendo in responsabilità *ex art. 2043 c.c.*, e, in via combinata o subordinata, *ex art. 2051 c.c.*, con l'effetto di dover essere condannato al *facere* dell'inserimento dei "requisiti" necessari di tutela dei diritti attraverso una mitigazione climatica non dannosa.
8. In via subordinata, in accoglimento delle domande proposta dalle Associazioni "A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus", "Medici per l'Ambiente ISDE Italia onlus", "Coordinamento Nazionale No Triv" e "Biblioteca di Sarajevo", i succitati appellanti chiedono che lo Stato italiano venga riconosciuto responsabile per aver violato il principio del "contatto sociale qualificato", con sua conseguente condanna, *ex art. 1453 c.c.*, a conformare il PNIEC ai "requisiti" necessari della mitigazione climatica non dannosa.
9. Il tutto, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi del giudizio.
10. In considerazione del carattere inedito della questione sottoposta a giudizio (trattandosi della prima causa climatica celebrata in Italia, come riconosciuto dello stesso Tribunale civile di Roma), nonché della sua complessità (sia in fatto, sia in diritto) – si rappresenta l'ineluttabile necessità di redigere il presente atto oltre i limiti previsti dal D.M. n. 110/2023.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

I. L'EMERGENZA CLIMATICA

11. L'azione civile ha preso impulso dall'emergenza climatica denunciata, in fatto, dalla comunità scientifica internazionale e ufficialmente riconosciuta e dichiarata, in diritto, da numerosi Stati della Comunità internazionale in molteplici sedi (dai singoli Parlamenti nazionali, all'UE e al Consiglio d'Europa), in ragione del consenso prestato dai rappresentanti dei loro Governi ai *Report* dell'[IPCC](#), il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti climatici, che si occupa di monitorare le conoscenze del fenomeno e individuare le soluzioni al problema (cfr. IPCC [Preparing Reports](#)).

12. Nel corso del giudizio di I grado, tale emergenza non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti, tant'è che anche l'Avvocatura dello Stato ne ha riconosciuto la sussistenza e soprattutto l'impatto negativo sulla salute umana (cfr. p. 34 della *Comparsa di costituzione e risposta* in I grado dell'odierna appellata). Del resto, la “*dimensione emergenziale del fenomeno*”, come definita dal giudice di prime cure (p. 11 della sentenza qui impugnata), consiste in un processo sistemico degenerativo (c.d. “*bad-to-worst scenario*”), con effetti a cascata su tutte le sfere del sistema climatico, inclusa la biosfera di cui è parte l'essere umano.
13. Come rappresentato dagli appellanti nell'atto introduttivo del I grado di giudizio, **l'emergenza climatica può essere interrotta soltanto dando piena ed esaustiva applicazione al c.d. “Accordo di Parigi”**: ciascuno Stato deve, ai sensi della normativa internazionale in questione, procedere alla mitigazione climatica ossia all'abbattimento delle proprie emissioni di gas serra, non in base a una riduzione fissa, bensì in ragione di un'operazione di calcolo complessa ma vincolata a quattro parametri, stabiliti sia dall'art. 2 del medesimo Accordo – nel contestuale richiamo all'obiettivo finale dell'art. 2 della Convenzione Quadro ONU sul Cambiamento climatico (d'ora in poi UNFCCC) –, sia dalle successive COP (Conferenze delle Parti), che verificano e rivedono gli impegni statali sulla base degli aggiornamenti scientifici, condivisi dagli Stati in sede IPCC (art. 14, n. 1 dell'Accordo di Parigi).
14. Il primo parametro è quello di **programmare la mitigazione statale in funzione della soglia di sicurezza del contenimento dell'aumento della temperatura media globale tra +1,5°C massimo +2°C, rispetto ai livelli preindustriali** (art. 2 dell'Accordo di Parigi).
15. Il secondo è quello di **perseguire entro il 2050 la c.d. “neutralità climatica”**, ovvero l'equilibrio non tra qualsiasi quantità di emissioni di gas serra e il loro assorbimento, bensì tra le emissioni residuali nell'avvenuto processo mitigativo e il loro necessario assorbimento (art. 4 n. 1 Accordo di Parigi).
16. Il terzo è quello di **accelerare l'abbattimento delle emissioni entro l'attuale decennio (dunque entro il 2030)**, come concordato dal § IV.23 del *Glasgow Climate Pact* del 2021, in quanto unico modo per raggiungere i due obiettivi sopra elencati.
17. Il quarto è quello di **procedere al calcolo effettivo della mitigazione al 2030 sulla base della propria “storia emissiva” ossia nella considerazione del totale delle precedenti emissioni prodotte dallo Stato**, che hanno contribuito alla destabilizzazione del sistema climatico e dunque alle perdite e danni in corso (la c.d. “quota equa” o “*fair share*”, basata sugli artt. 3, n. 1 e 4, n. 1 dell'UNFCCC e sugli artt. 2, n. 2 e 4, n. 3 dell'Accordo di Parigi).
18. I succitati quattro parametri sono stati concordati dagli Stati (in sede internazionale) in quanto vincoli normativi da perseguire secondo un principio di “buona fede” (ai sensi degli artt. 26, 27,

31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) per le proprie decisioni di mitigazione climatica.

19. Questi parametri sono stati utilizzati dagli odierni appellanti per calcolare la quota italiana di abbattimento delle emissioni di CO₂-eq al 2030 e, in questo modo, porre fine al concorso dello Stato italiano all'emergenza climatica e ai conseguenti effetti dannosi sul territorio nazionale e i suoi residenti, nel pieno rispetto del citato art. 2, n. 1, *lett. a)* dell'Accordo di Parigi.

II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

20. Con atto di citazione notificato in data 4.06.2021, 203 tra persone fisiche e giuridiche hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Roma, lo Stato italiano, nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando:

- l'incidenza eziologica delle emissioni antropogeniche di CO₂-eq in ordine al prodursi dell'aumento della temperatura media globale (c.d. "riscaldamento globale") e dei suoi effetti su tutte le componenti del sistema climatico, inclusa la biosfera della persona umana;
- la situazione di minaccia esistenziale irreversibile dell'emergenza climatica nei riguardi dei beni vitali della persona umana, costituzionalmente tutelati dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., oltre che dell'art. 117, primo comma Cost. alla luce della normativa europea e della CEDU, oltre che internazionale di riferimento (art. 2 Accordo di Parigi e art. 2 UNFCCC) e dei quattro parametri individuati dalle fonti internazionali in materia già evidenziati in precedenza.

21. Pertanto, gli odierni appellanti hanno adito in giudizio lo Stato italiano, formulando distinte domande di accertamento e di condanna, ovvero:

a) in via principale, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità *ex art.* 2043 c.c. e la sua condanna *ex art.* 2058 c.c. all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in qualsiasi altra quantità accertanda dal giudice;

b) in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità *ex art.* 2051 c.c. dello Stato italiano e la sua condanna *ex art.* 2058 c.c. all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in qualsiasi altra quantità accertanda dal giudice;

c) in via ulteriormente subordinata, alcuni tra gli attori hanno azionato una responsabilità da c.d. "contatto sociale qualificato", instaurato con l'amministrazione statale (Ministero dell'Ambiente, attualmente MASE) in occasione dell'adozione del PNIEC, deducendone l'inadeguatezza e l'insufficienza a contrastare la situazione di minaccia dell'emergenza

climatica, poiché adottato in violazione dei doveri comportamentali di correttezza e buona fede e del principio di buon andamento della P.A., chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento statale della c.d. "obbligazione di protezione" e la condanna dello Stato italiano a conformare/adequare il PNIEC ai parametri normativi di abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in qualsiasi altra quantità accertanda dal giudice;

d) in via ancor più gradata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità da "contatto sociale qualificato" dello Stato italiano e la sua condanna, *ex art.* 2058, primo comma c.c., a conformare/adequare il PNIEC ai parametri normativi di abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in qualsiasi altra accertanda dal giudice;

e) la condanna dello Stato italiano al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

22. A sostegno delle proprie domande, gli odierni appellanti, dopo aver descritto la situazione emergenziale in cui versa il sistema climatico a causa delle emissioni antropogeniche di gas serra, hanno documentato non solo il consenso scientifico sull'esistenza del problema e sulle soluzioni ineludibili per risolverlo, ma anche la consapevolezza dell'Italia e dell'UE sull'urgenza di provvedere a tutela dei diritti della presente e delle future generazioni.
23. Essi hanno altresì ricostruito la specificità della condizione climatica emergenziale del territorio italiano, rubricato all'interno di un *hot-spot* climatico ovvero in un'area particolarmente vulnerabile e fragile in caso di superamento della soglia di tollerabilità/sicurezza *ex art.* 2 Accordo di Parigi.
24. Ne hanno quindi dedotto l'obbligo dello Stato, in forza dell'inderogabilità del *nemimen laedere* nel combinato disposto dell'art. 2043 c.c. con l'art. 32 Cost., di "*porre fine all'aumento costante della temperatura, perseguire e mantenere la stabilità climatica, contribuire ad arrestare gli effetti degenerativi dell'emergenza climatica, quindi rendere effettivi, nel presente e nel futuro, i contenuti essenziali dei diritti fundamentalissimi della persona umana, prevenendone la lesione*".
25. La domanda attorea è stata prospettata sulla base di una serie di fonti normative, statali e non, tutte vincolanti e direttamente azionabili in giudizio, quali specificamente gli artt. 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 117, primo comma. Cost., in termini di azionabilità di una serie di diritti, a partire dal diritto soggettivo alla stabilità, sicurezza e mitigazione climatica, trovante altresì fondamento nella CEDU, nell'ordinamento euro-unitario (che include UNFCCC e Accordo di Parigi) e dunque nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (d'ora in poi CDFUE).

26. Sul punto gli odierni appellanti hanno depositato un significativo numero di documenti, inclusi quelli dell'IPCC acconsentiti dallo Stato italiano, nonché un *Report* redatto dall'Istituto internazionale di ricerca *Climate Analytics*, comprovante, alla luce dei quattro parametri di calcolo della mitigazione statale indicati dall'UNFCCC, dall'Accordo di Parigi e dalle COP, la necessità del drastico abbattimento delle emissioni di gas serra entro il 2030, per scongiurare ulteriori perdite, danni, pericoli e rischi a danno dei residenti sul territorio italiano.
27. In data 13.12.2021, si è tardivamente costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale – pur ammettendo la non contestabilità della gravità della situazione emergenziale e delle sue ricadute sulla salute umana anche in Italia – ha eccepito:
- a) l'inammissibilità della domanda diretta alla condanna dello Stato *“all’esercizio del potere legislativo, governativo e amministrativo per sconfinamento ed eccesso di potere giurisdizionale”*, oltre che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
 - b) il difetto di legittimazione ad agire dei singoli attori e delle associazioni attrici;
 - c) l'insussistenza della responsabilità extra-contrattuale dello Stato, per inesistenza di un'obbligazione civile degli Stati nei confronti dei singoli riguardo agli interventi da adottare nella lotta all'emergenza climatica nonché in nome del postulato *“ad impossibilia nemo tenetur”*;
 - d) l'inammissibilità della condanna *ex art. 2058 c.c.* in quanto *“intrusione del potere giudiziario nell’ambito delle competenze del Parlamento e del Governo, con ciò violando il superiore principio della separazione dei poteri”*.
28. Lo Stato italiano non ha contestato né le risultanze né la metodologia di calcolo del citato *Report* di *Climate Analytics*, insistendo costantemente sul fatto che l'intera operazione di mitigazione climatica, inclusi i calcoli secondo i parametri indicati dall'UNFCCC, dall'Accordo di Parigi e dalle COP, costituirebbe manifestazione insindacabile di attività *“politica”*.
29. A causa della tardiva costituzione del convenuto, il G.I. ha autorizzato le parti al deposito di note scritte, nelle quali gli odierni appellanti hanno preso posizione sulle eccezioni sollevate dallo Stato. Il G.I. ha quindi concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
30. All'udienza *ex art. 184 c.p.c.* del 21.06.2022, le parti hanno discusso nel merito del giudizio; all'esito, il giudice si è riservato, rinviando poi la causa all'udienza del 13.09.2023, dove le parti hanno precisato le loro conclusioni e il G.I. ha assegnato loro i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche
31. A scioglimento della riserva, il Tribunale civile di Roma ha dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione delle principali domande attoree, in quanto dirette, a suo avviso, a *“chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione”* (p. 11 sentenza di I grado).

32. Nello specifico, poi, ha altresì argomentato che l’interesse, invocato per la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 c.c., non sarebbe in alcun modo “*nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico ... rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio*”, conseguentemente dichiarando la carenza assoluta di giurisdizione (pp. 12-13 sentenza di I grado).
33. Quanto alla domanda subordinata, proposta solo da quattro attori, relativa alla condanna dello Stato per violazione dell’obbligazione di protezione conseguente al “contatto sociale qualificato” che si era instaurato in occasione della partecipazione alla VAS aperta per l’approvazione del PNIEC, il Tribunale di Roma – dopo aver dedotto che “*Le asserite carenze del piano sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi nel nostro ordinamento sono censurabili dinanzi al Giudice amministrativo. La questione attiene alla legittimità dell’atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all’esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità*” (pag. 14 sentenza di I grado) – ha dichiarato il difetto relativo di giurisdizione in favore dell’autorità amministrativa.
34. Tutte le domande attoree sono, dunque, state dichiarate inammissibili, ma “*la mancanza di precedenti specifici sulla questione oggetto di causa e la oggettiva complessità e gravità della emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropogenico, che ha dato impulso alla domanda, giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti*” (pag. 14 sentenza di I grado).

35. Tutto ciò premesso in fatto, gli odierni appellanti, singole persone fisiche e giuridiche elencate in epigrafe, come in atti rappresentate e difese, **impugnano innanzi a Codesta Ecc.ma Corte d’Appello la sentenza del Tribunale di Roma, II sezione civile, n. 3552/2024, pubblicata in data 26.02.2024, non notificata**, per i seguenti motivi in

DIRITTO

III. PREMessa: LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI SOPRAVVENUTE

36. Successivamente al deposito della sentenza di I grado sono state pubblicate alcune decisioni giurisprudenziali di estremo rilievo per il presente giudizio. Ci si riferisce in particolare:
- alle due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi, Corte EDU) del 9.04.2024, sui casi “*Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera*” (n. [53600/20](#), d’ora in poi “*KlimaSeniorinnen*”) e “*Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*” (n. [39371/20](#), d’ora in poi

“*Duarte*”), qui considerate congiuntamente, in virtù dei reciproci richiami e rinvii tra le due decisioni;

- all’Opinione consultiva (*Advisory Opinion*) n. [31/2024](#) del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS), il primo di diritto internazionale sulla natura e il contenuto dell’obbligazione di mitigazione climatica;

- alla sentenza della Corte costituzionale italiana n. [105/2024](#), la prima organica interpretazione dei riformati artt. 9 e 41 Cost., espressivi, nella parole della Corte, di un nuovo “mandato”, vincolante tutte le autorità pubbliche, a garantire la non regressione ambientale per la tutela dei diritti anche delle generazioni future, nella consapevolezza della naturale connessione tra salute umana e ambiente;

- la sentenza della Corte Civile Suprema indiana ([2024 INSC 280](#)), che ha riconosciuto il diritto umano al clima stabile e sicuro, in virtù della constatazione che la salubrità dell’ambiente – già oggetto di un autonomo diritto fondamentale – dipende, per elementari leggi di natura, dalla stabilità del sistema climatico e non viceversa.

37. Se è vero che la decisione indiana, non appartenendo allo spazio giuridico dell’ordinamento euro-unitario, può rivestire una funzione di autorevole *opinio iuris* sulla questione della necessaria esistenza di un diritto umano al clima stabile e sicuro, è altrettanto vero che essa contiene un dato cognitivo, evidenziato dagli odierni appellanti sin dal primo Capitolo del loro atto di citazione, ma del tutto sottovalutato dal giudice di prime cure.

38. La questione della lotta al cambiamento climatico, infatti, passa attraverso la conoscenza e il rispetto di tre fondamentali leggi di natura (dettagliatamente evidenziate nell’atto di citazione ai **punti I.1-I.19**): quella dell’**inerzia nel sistema climatico** (indispensabile per la comprensione del fattore tempo quale variabile determinante del fallimento o successo delle mitigazioni climatiche); quella della **causalità complessa nei feedback loop**, ossia le retroazioni causate dalla concentrazione di gas serra antropogenici, che alimenta il riscaldamento globale produttivo del cambiamento climatico e dei suoi effetti degenerativi ubiqui; quella della **patogenesi degli organismi viventi** – esseri umani compresi – nella loro dipendenza biofisica dalle sfere del sistema climatico (basilare per cogliere la centralità della stabilità e sicurezza del sistema climatico quale preconditione di godimento e non regressione di tutti gli altri diritti, inclusi la vita, la salute e l’ambiente salubre).

39. Le novità contenute nelle due decisioni CEDU e nell’Opinione ITLOS sono numerose e tutte relevantissime per l’inquadramento del caso sottoposto a Codesta Ecc.ma Corte d’Appello: per la loro analisi comparativa, si rinvia al *Report* di cui all’**Allegato C**; si allega altresì la

ricognizione delle novità della sentenza CEDU “*KlimaSeniorinnen*” (Allegato D), curata, in edizione italiana, dalla rete internazionale [Climate Litigation Network](#) (Allegato E).

40. In estrema sintesi, i contenuti più significativi delle due sentenze CEDU – che verranno comunque ripresi più volte *infra* - e dell’Opinione ITLOS sono i seguenti:

- l’emergenza climatica è un fatto non contestato e riconosciuto dannoso dagli Stati, per via del persistente fallimento delle loro azioni di mitigazione (come certificato dal “*Bilancio Globale*” – [Global Stocktake](#) – approvato dalla COP28 ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo di Parigi);

- essa consiste in un fatto “ultimativo” (la Corte EDU ricorre alla metafora della “*finestra che si chiude*”: cfr. §§ 542 e 562 di “*KlimaSeniorinnen*”), nel senso di imporre necessarie e urgenti misure di risposta entro il 2030, per evitare l’aumento dell’intensità del rischio in termini di ulteriori danni e pericoli, presenti e futuri, che compromettono pure la tutela intergenerazionale dei diritti;

- l’obbligazione della mitigazione climatica deriva dall’intreccio di diverse fonti e contiene obblighi di risultato e non solo di mezzi;

- di conseguenza esiste una responsabilità extracontrattuale dei singoli Stati per la loro **mitigazione climatica dannosa**, ai sensi dell’art. 8 CEDU (ovvero, come spiegherà la Corte EDU in “*KlimaSeniorinnen*” tra i tanti ai §§ 436, 441, 444, 478, 550 e 610, carente dei requisiti necessari a evitare o mitigare i danni), con conseguente accesso alla tutela giurisdizionale a livello statale ai sensi dell’art. 6 CEDU;

- i giudici nazionali possono accertare le “lacune critiche” dei metodi di elaborazione della mitigazione climatica di uno Stato e hanno titolo a imporre l’inserimento dei “requisiti” necessari della mitigazione climatica, affinché essa funga da effettiva prevenzione contro la degenerazione dell’emergenza climatica;

- i “requisiti” necessari coincidono sostanzialmente con i quattro parametri normativi di calcolo dell’abbattimento delle emissioni di gas serra, indicati da UNFCCC, Accordo di Parigi, COP e IPCC e utilizzati dagli odierni appellanti attori nel loro atto di citazione (cfr. *supra*);

- in particolare, la Corte EDU scansiona i “requisiti” necessari nei §§ 441-444 e 550 di “*KlimaSeniorinnen*”, evidenziando l’includibilità della “quota” storica di responsabilità dello Stato – base di calcolo della c.d. “quota equa” o “*fair share*” – e il calcolo del *Carbon Budget* residuo nazionale – necessario per non contribuire allo sfioramento della soglia di tollerabilità/sicurezza, sancita dall’art. 2 dell’Accordo di Parigi (il contenimento dell’aumento della temperatura media tra +1,5°C e +2°C);

- di conseguenza, la Corte conclude, sempre in “*KlimaSeniorinnen*”, che l’assenza del calcolo della “quota equa” di responsabilità storica del singolo Stato e il mancato calcolo del *Carbon*

Budget residuo nazionale attestano una “lacuna critica” (“critica” perché appunto incide negativamente sul perseguimento degli obiettivi dell’art. 2 UNFCCC e dell’art. 2 Accordi di Parigi: cfr. § 436 di “*KlimaSeniorinnen*”), con il conseguente carattere dannoso della mitigazione climatica, pertanto in violazione dell’art. 8 CEDU.

41. Gli odierni appellanti esibiscono sin d’ora la prova documentale dell’esistenza della suddetta “lacuna critica” nella mitigazione climatica italiana, in base proprio alle indicazioni dei §§ 441-444 e 550 di “*KlimaSeniorinnen*” (cfr. **Allegato F**).

IV. PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE IN APPELLO:

violazione del principio del radicamento della giurisdizione ordinaria con riferimento alla violazione dei diritti soggettivi degli appellanti connessi alla tutela di beni giuridici aventi rilevanza costituzionale; violazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo integrato dagli artt. 6, primo paragrafo, e 8 CEDU, così come interpretati e applicati nella sentenza “*KlimaSeniorinnen*”; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 2043, 2051, 2058 e 1173 c.c.; manifesta contraddittorietà ed illogicità motivazionale della sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., i capi della sentenza di I grado che vengono in questa sede impugnati sono i seguenti:

a) pp. 10-11: *“gli attori non chiedono una condanna al risarcimento del danno provocato da specifici provvedimenti normativi illeciti che avrebbero comportato la lesioni dei diritti umani fondamentali, ma una pronuncia di condanna dello Stato ad adottare qualsivoglia provvedimento necessario e idoneo a provocare l’abbattimento delle emissioni nazionali, al fine di prevenire la lesione futura di diritti umani. Con la pretesa risarcitoria azionata (ex art. 2058 c.c.) si chiede nella sostanza al giudice civile di imporre alle Autorità statali la forzata adozione di una politica normativa necessaria al fine di contrastare il grave e complesso fenomeno del cambiamento climatico, evidentemente nelle materie dove più incisiva può risultare l’azione per fronteggiare il grave fenomeno in atto [...]. La domanda, così prospettata, non è diretta a richiedere l’accertamento del diritto degli attori al risarcimento del danno per l’illegittimo esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa afferente al cambiamento climatico in violazione degli obblighi vincolanti e a tutela dei diritti umani fondamentali. La domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo (e come tale considerata scrutinabile dal giudice ordinario), per come formulata, è diretta in concreto a chiedere, quale*

petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione”;

b) p. 12: *“l’interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria ex art. 2043 e 2051 c.c. non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico [...] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio. Con l’azione civile proposta gli attori chiedono nella sostanza al Tribunale di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario [...], che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo (nel breve e lungo periodo) in violazione di un principio cardine dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri”;*

c) p. 13: *“In conclusione, le domande proposte dagli attori con cui si chiede accertare la responsabilità dello Stato e di «condannare il convenuto ex art. 2058, co. 1, c.c., all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda» sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito”.*

- 42.** In sintesi, il giudice di I grado, da un lato, reinterpreta le richieste degli odierni appellanti alla luce di una ricostruzione di un presunto *petitum* sostanziale, che consisterebbe in una rivalutazione in sede giudiziaria delle scelte politico-discrezionali dello Stato e delle sue relative potestà normative in materia climatica, in quanto inammissibili in ragione del principio della separazione dei poteri; dall’altro, tuttavia, non ha in alcun modo accertato la sussistenza del diritto soggettivo avente rilevanza costituzionale, internazionale, convenzionale e sovranazionale di cui le parti attrici lamentavano la lesione in giudizio – ossia il diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico, quale ineludibile presupposto della persistenza del proprio diritto fondamentale alla salute e degli altri diritti indivisibili e interdipendenti – dichiarando aprioristicamente la carenza assoluta di giurisdizione con riferimento alla violazione del succitato diritto che pure gli odierni appellanti hanno prospettato sussistere in ragione della lettura in combinato disposto degli artt. 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 117, primo comma Cost.
- 43.** Tale erronea decisione del giudice di prime cure si poggia acriticamente sulle argomentazioni difensive svolte dallo Stato nel corso del precedente grado di giudizio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, ha sostenuto che il difetto assoluto di giurisdizione si fonderebbe essenzialmente su quattro principi/postulati giuridici, ossia:

- a)* il carattere non vincolante delle fonti normative sulla mitigazione climatica e la conseguente inesistenza di una responsabilità statale, a livello sia internazionale che di diritto interno;
 - b)* l'esistenza di una lacuna "strutturale" dell'ordinamento italiano, consistente nell'assenza di una fonte produttiva di doveri statali a tutela dei diritti, con conseguente esclusione della tutela giurisdizionale, nonostante il pacifico riconoscimento della sussistenza di un'emergenza climatica, tra l'altro dichiarata e riconosciuta a livello UE;
 - c)* la non imputabilità in capo allo Stato italiano della mitigazione climatica inadeguata (ovvero, la mitigazione dannosa);
 - d)* la liceità della condotta statale per quanto concerne l'adeguamento agli obblighi internazionali sul clima, perché non espressivi di doveri costituzionali verso i propri cittadini ed inoltre esecutivi di Regolamenti UE direttamente vincolanti per gli Stati membri.
44. Al contrario, il riconoscimento della giurisdizione ordinaria avrebbe dovuto essere pacificamente dichiarato dal Tribunale civile di Roma, dato che, come da granitico insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione solo formalmente appartiene al novero delle pronunce processuali, rappresentando, invece, nella sostanza, un'ipotesi di rigetto nel merito della domanda attorea per insussistenza della situazione giuridica di cui si è richiesta la tutela, in forza del principio base del sistema processuale italiano, secondo cui l'azionabilità e la giustiziabilità dei diritti è la regola, mentre la carenza assoluta di giurisdizione è l'eccezione.
45. Inoltre, la sentenza di I grado risulta palesemente in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (*ex art. 112 c.p.c.*), violazione questa che, nel caso *de quo*, si sovrappone ad una evidente manifesta illogicità e contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Tribunale di Roma per sostenere la carenza assoluta di giurisdizione.
46. Come, infatti, è possibile desumere dalla mera lettura dei capi della decisione oggetto specifico della presente impugnazione, il Tribunale, fermo restando l'omesso accertamento del diritto vantato dagli attori, ha sostenuto in un primo momento che la domanda degli stessi sarebbe consistita in una pretesa risarcitoria azionata *ex art. 2058 c.c.* (pp. 10-11 della sentenza di I grado); poi in un mero interesse risarcitorio che troverebbe fondamento negli artt. 2043 e 2051 c.c. (*ivi*); infine e nuovamente (p. 13), in una richiesta di condanna dello Stato italiano ai sensi dell'art. 2058, primo comma c.c., richiesta quest'ultima dichiarata apoditticamente inammissibile per carenza assoluta di giurisdizione.
47. Pertanto, la motivazione a fondamento della declaratoria di inammissibilità appare palesemente illogica e contraddittoria, se soltanto si considerano, per l'appunto, i parametri normativi utilizzati di volta in volta dal giudice di I grado per argomentare e giustificare l'inammissibilità

stessa: al riguardo, infatti, anche volendo andare al di là del merito delle richieste degli odierni appellanti e dell'azionabilità della responsabilità aquiliana per violazione di beni giuridici costituzionalmente protetti, la domanda effettivamente introdotta nel giudizio di I grado non corrisponde in nulla all'erronea ricostruzione in diritto fornita dal Tribunale di Roma.

48. Come già riportato nella parte in fatto del presente appello, gli odierni appellanti avevano logicamente e gradualmente richiesto: *a)* in via principale, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità *ex art.* 2043 c.c. dello Stato italiano e la sua conseguente condanna, *ex art.* 2058 c.c., all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra in corso di causa accertanda; *b)* in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità *ex art.* 2051 c.c. dello Stato italiano e la sua conseguente condanna, *ex art.* 2058 c.c., all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali antropogeniche di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra in corso di causa accertanda.
49. A ben vedere, quindi, la declaratoria di inammissibilità è stata fondata dal giudice di prime cure sulla base del solo art. 2058 c.c. (cfr. p. 13, capo "c" impugnato), disposizione in realtà evocata a fondamento non della pretesa soggettiva risarcitoria in sé, bensì della conseguente condanna dello Stato italiano, risultando logicamente e giuridicamente preliminare, invece, l'accertamento del diritto soggettivo degli attori e la declaratoria della responsabilità dello Stato italiano ai sensi appunto dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c.
50. Di conseguenza, tale accertamento avrebbe dovuto essere svolto preliminarmente, verificando appunto la sussistenza del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico evocato dagli attori, alla luce dei parametri costituzionali di riferimento, oltre che evidentemente dei principi e della normativa internazionale, convenzionale ed europea rilevante.
51. Con questa logica, costituzionalmente corretta, il Tribunale di Roma, proprio in ragione del *petitum* sostanziale prospettato dagli attori, avrebbe dovuto almeno dichiarare la propria giurisdizione e, dunque, l'ammissibilità delle domande, per poi argomentare la sussistenza o meno del limite invalicabile del principio della separazione dei poteri (limite invero inesistente, come si dirà meglio *infra*).
52. Del resto, l'accertamento di un diritto fondamentale alla stabilità, sicurezza e alla mitigazione climatica – la cui sussistenza nel merito si richiedeva di accertare per la prima volta nella storia dell'ordinamento italiano, non registrandosi precedenti giurisprudenziali in materia – risultava prospettato dagli odierni appellanti come estrinsecazione delle leggi della natura che presidiano

la vita e la salute umana nella non regressione intertemporale del sistema climatico, quindi ai sensi:

- dell'art. 2 Cost., quale catalogo aperto dei diritti fondamentali, riconoscibili e garantiti nell'ordinamento italiano “*alla luce dell'evoluzione dei fatti*” o delle “*inedite situazioni*” (quale è il “fatto inedito” dalla “situazione” dell'emergenza climatica), così come affermato dalla **Corte costituzionale** sin dalla **sentenza n. 215/1997**;

- dell'art. 32 Cost., dalla Corte costituzionale inquadrato come “*norma primaria precettiva*” della norma “*secondaria*” dell'art. 2043 c.c. (**Corte cost. nn. 87/1979; 88/1979; 184/1986; 14/2023**), e dalla **Corte di cassazione civile**, sin dalle **SS.UU. n. 5172/1979**, per cui “*la salute assiste l'uomo non (solo) in quanto considerato in una sua astratta quanto improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunità ... nelle quali si svolge la sua personalità*”;

- in definitiva, di tutti i parametri costituzionali – anche interposti – che fungono da precetti di rimozione delle situazioni di fatto (quale indubbiamente è l'emergenza climatica), che impediscono libertà e uguaglianza nel tempo presente (*ex art. 3, secondo comma, Cost.*) e per le generazioni future (*ex riformato art. 9 Cost.*), affinché “*la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana*” (*ex multis, cfr. Corte cost., decisioni nn. 479/1987, 561/1987, 217/1988, 364/1988, 26/1999, 167/1991, 368/1992, 81/1993, 224/1996, 267/1998, 309/1999, 390/1999, 509/2000, 159/2001, 252/2001, 448/2002, 341/2006, 432/2005, 148/2008, 40/2011, 60/2011*).

53. Su tutto questo, dunque, si basava e si basa il “nuovo” diritto fondamentale che si chiedeva al giudice di I grado di accertare, al fine di verificare poi nel merito se vi fosse stata o meno una violazione di esso da parte dello Stato; pertanto, quand'anche le richieste attoree fossero state dichiarate non esigibili per lesione del principio della separazione dei poteri, ciò avrebbe semmai comportato il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causalità, ovvero della specifica tipologia di risarcimento del danno richiesta, non certo per inammissibilità assoluta della domanda.

54. Infatti, la *causa petendi* del giudizio di I grado era pienamente riconducibile allo schema **aquiliano di cui all'art. 2043 c.c.**, di per sé pacificamente azionabile in giudizio con riferimento alla prospettazione di una lesione del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico, quale sviluppo ermeneutico-evolutivo degli artt. 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 117, primo comma, Cost.

55. Tra l'altro, al riguardo, soccorre un precedente delle **SS.UU. civili** in materia di giurisdizione, non considerato dal Tribunale di Roma, ossia l'**ordinanza n. 36373/2021**: in essa, proprio con riferimento all'art. 2043 c.c., le Sezioni Unite hanno affermato un principio di diritto del tutto

rilevante nel caso *de quo*; si trattava, infatti, di una questione di giurisdizione su domande volte a far accertare il diritto al risarcimento del danno per illegittimo discriminatorio esercizio della potestà legislativa in materia fiscale, in contrasto con principi UE e lesivo di un diritto fondamentale tutelato costituzionalmente, qual è quello di eguaglianza e non discriminazione in materia tributaria.

56. Ebbene, al riguardo, a fronte di una richiesta di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. – per lesione, anche in questo caso, di un “nuovo” diritto fondamentale, afferente comunque a un bene tutelato costituzionalmente, oltre che a livello europeo – le SS.UU. hanno avuto modo di riconoscere la sussistenza della giurisdizione civile con la seguente cristallina argomentazione: *“Rispetto alla pretesa risarcitoria, che costituisce il vero e unico oggetto del giudizio instaurato dai ricorrenti, non è fondatamente richiamabile il concetto di difetto assoluto di giurisdizione, giacché codesto propriamente attiene all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice. Laddove la postulazione riguardi invece i fondamenti di una pretesa risarcitoria, la lite per definizione sovviene alla materia dei diritti soggettivi e, a fronte di affermati diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, non può escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia paventata come dipendente dall'esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica o dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo. [...] L'improponibilità assoluta è stata in effetti correlata, in alcuni arresti di questa Corte, al caso della domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo [...]. Tale ipotesi è tuttavia configurabile in rapporto alla materia, quando cioè la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice, sicché quest'ultimo è appunto tenuto ad arretrare rispetto a una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale [...]. Anche considerandosi una sì rilevante estensione del concetto di improponibilità assoluta, è decisivo constatare che esula da esso la fattispecie in esame, in cui si discute dell'azione risarcitoria comune, avente base nell'art. 2043 c.c. in sé considerato. I fondamenti di tale azione presuppongono sempre una valutazione in concreto, che solo il giudice dei diritti è legittimato a svolgere”.*

57. Acquisito, dunque, questo pacifico precedente, non considerato dal giudice di prime cure, anche l'evocazione del “superiore principio della separazione dei poteri”, al fine di dichiarare la carenza assoluta di giurisdizione, non appare conferente: la separazione dei poteri, infatti, non è un principio assoluto, bensì relativo del sistema costituzionale (cfr. per tutte, **Corte cost., n.**

- 283/1996), indefettibile restando la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dei cittadini, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si esplica la loro personalità.
58. In ogni caso, la separazione dei poteri non definisce un “controlimite costituzionale” all’applicazione del diritto UE o di quello internazionale, né impedisce la citazione in giudizio dello Stato, in ragione dell’adesione italiana al sistema CEDU e agli accordi internazionali *ivi* rilevanti con riguardo alla tutela individuale nella situazione di emergenza climatica (si veda sul punto la sentenza “*Duarte*” della Corte EDU, su cui *infra* più approfonditamente).
59. Che la prospettazione degli odierni appellanti fosse corretta – e che semplicemente per questo motivo il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare la propria giurisdizione con riferimento alle domande attoree – trova conferma, da ultimo, proprio nella giurisprudenza in materia di contenzioso climatico della Corte di Strasburgo, con i recenti casi “*Klimaseniorinnen*” e “*Duarte*”, entrambi del 9.04.2024.
60. Al di là del merito e dell’esito del giudizio, che per il momento non verranno presi in considerazione, la Corte EDU ha avuto modo di affermare una serie di principi, per quanto concerne il radicamento della giurisdizione civile statale in materia di contenzioso climatico, dai quali si evince il palese errore motivazionale in cui è incorso il Tribunale di Roma: **i giudici di Strasburgo, infatti, hanno individuato nell’autorità giurisdizionale nazionale il giudice naturale della responsabilità extracontrattuale dello Stato in materia climatica per violazione dei diritti CEDU (sentenza “*Duarte*”) e accertato la violazione dell’art. 6, primo paragrafo CEDU, nei confronti della Svizzera, per non aver garantito un adeguato accesso alla giurisdizione interna in tema di lesione dei diritti per perdite e danni da emergenza climatica (sentenza “*KlimaSeniorinnen*”).**
61. In particolare, in quest’ultima decisione, la Corte EDU, in composizione plenaria (*Grande Chambre*) e a voto unanime ha evidenziato come bisogna tenere in considerazione “*la natura specifica dei rischi associati ai cambiamenti climatici, in particolare il rischio di conseguenze irreversibili e i loro corollari [...]*”; ha poi aggiunto che “*Quando il danno futuro non è meramente ipotetico, ma è reale e altamente probabile (o virtualmente certo) in assenza di adeguate misure di rimedio, il fatto che il danno non sia strettamente imminente non dovrebbe, di per sé, portare alla conclusione che l’esito del procedimento non sarebbe determinante per la sua mitigazione o riduzione. Un simile approccio avrebbe l’effetto di limitare indebitamente l’accesso a un tribunale in relazione a molti dei principali rischi associati ai cambiamenti climatici*” (§ 614 di “*KlimaSeniorinnen*”).
62. Con riferimento alle azioni civili di risarcimento danni per violazione del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico – diritto che la stessa Corte riconduce all’art. 8 CEDU – **i giudici**

di Strasburgo parlano esplicitamente della necessità di garantire un accesso giurisdizionale a livello nazionale.

63. Nello specifico, inquadrano i **contenziosi climatici** come tipologia “ibrida” di tutela giudiziale: essi, infatti, **in prima battuta, sembrerebbero avere ad oggetto scelte puramente discrezionali e di potere legislativo, come tali insindacabili** (cfr. §§ 631-632 di “*KlimaSeniorinnen*”); **a ben vedere, però, anche alla luce dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi, essi non riguardano l’esercizio di funzioni sovrane ovvero la creazione di norme per via pretoria, bensì l’accertamento dei “requisiti” tecnici necessari per la mitigazione climatica** (sintetizzati dalla Corte europea nei §§ 441-444 e 550 di “*KlimaSeniorinnen*”).
64. Pertanto, le due sentenze della *Grande Chambre* dimostrano come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione ordinaria civile rispetto alle domande fatte valere in I grado dagli odierni appellanti, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2058 c.c., proprio perché l’accertamento del diritto presupposto, che si prospettava leso dalla persistente non sufficiente mitigazione statale, trova un fondamento giuridico-costituzionale nei parametri sopra evocati, corroborati ora dalla loro inclusione nell’art. 8 CEDU come affermato proprio dalla sentenza “*KlimaSeniorinnen*”.
65. Di qui, e a conclusione, il diritto di accesso alla giurisdizione ordinaria degli Stati membri del Consiglio d’Europa: non a caso, la *Grande Chambre*, ai §§ 638-639 della sentenza “*KlimaSeniorinnen*”, parla specificamente del “**ruolo chiave che i tribunali nazionali ... svolgeranno nelle controversie relative al cambiamento climatico, come dimostra l’attuale giurisprudenza di alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa, che sottolinea l’importanza dell’accesso alla giustizia in questo settore**”.
66. In sintesi, alla luce della particolare natura delle azioni climatiche nei confronti degli Stati membri del Consiglio d’Europa, **la Corte di Strasburgo**, proprio in ragione del principio di responsabilità condivisa e sussidiaria che intercorre tra gli Stati membri del Consiglio, al fine di garantire effettivamente e in concreto i diritti previsti dalla CEDU innanzitutto a livello nazionale, **ha riconosciuto non soltanto l’esistenza del diritto alla sicurezza e stabilità del sistema climatico ai sensi dell’art. 8 CEDU, ma anche la sua piena azionabilità innanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, in quanto obbligo che discende direttamente dalla Convenzione, ai sensi dell’art. 6, primo paragrafo, CEDU.**
67. In ogni caso, anche ipotizzando di poter prescindere dalle sopravvenute decisioni della Corte di Strasburgo, resta il fatto che gli argomenti impiegati dal Tribunale di Roma, a sostegno della carenza assoluta di giurisdizione risultano del tutto contraddittori, se solo si considerano le decisioni delle **SS.UU. civili**, alle quali il giudice di I grado ha voluto ancorare l’inammissibilità delle domande attoree, ossia le coeve **ordinanze nn. 15601 e 15058 del 2023.**

68. Innanzitutto, si deve evidenziare come il Tribunale di Roma citi nella loro astrattezza le massime delle ordinanze che però, se considerate in concreto, mostrano l'assoluta inconferenza applicativa al caso *de quo* dei due succitati precedenti: in astratto, infatti, l'**ordinanza n. 15601/2023 delle SS.UU.** stabiliva il seguente principio di diritto, ossia che *“il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice”*, mentre la coeva **ordinanza n. 15058/2023**, rilevava un difetto assoluto di giurisdizione poiché la domanda attorea implicava *“non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore”*.
69. Tuttavia, mentre la prima ordinanza si riferiva al caso della contestazione di un gruppo di cittadini che, mediante azione popolare, ponevano all'attenzione del giudice amministrativo la scelta di un Comune veneto di concedere la cittadinanza onoraria all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (si trattava, quindi, dell'impugnazione di un atto amministrativo, giudicata non giustiziabile per assenza di un “parametro giuridico” di valutazione dalle Sezioni Unite), la seconda ordinanza, invece, si riferiva ad una richiesta di risarcimento innanzi al giudice ordinario per la mancanza di norme, all'interno dell'ordinamento italiano, a tutela di specifiche categorie di persone (nella fattispecie, la maternità delle donne avvocato), al fine di ottenere un risarcimento per danno da *“inattività legislativa”*.
70. Come si vede, quindi, i principi di diritto estrapolati dal Tribunale di Roma per dichiarare la carenza assoluta di giurisdizione della domanda degli odierni appellanti non sono minimamente applicabili al caso *de quo* che, per l'appunto, non riguarda né l'impugnazione di un atto amministrativo di natura politica, come è il riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte di un Comune, né una richiesta di risarcimento danno per inattività legislativa, posto per l'appunto che qui si discute esattamente del contrario, sussistendo una significativa e copiosa normativa che regola il tema dell'emergenza climatica e degli obblighi di far fronte ai suoi effetti a livello statale.
71. Al contrario, l'**ordinanza n. 15601/2023**, se correttamente interpretata ed applicata al caso *de quo*, avrebbe dovuto comportare il radicamento giurisdizionale delle domande attoree innanzi al Tribunale di Roma: in questo importante precedente, infatti, le SS.UU. hanno svolto una ricognizione quanto mai esaustiva della propria giurisprudenza in materia, evidenziando come il difetto assoluto di giurisdizione risulta configurabile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e in concreto, da nessun giudice, *“sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione*

giurisdizionale”, in pratica in tutti quei casi in cui “*manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere*” (come del resto già stabilito con l’ordinanza delle medesime SS.UU., n. 8600/2022).

72. Come evidenziato, gli odierni appellanti avevano prospettato una richiesta di risarcimento del danno in ragione della violazione del loro diritto fondamentale alla stabilità, mitigazione e sicurezza climatica, quale sviluppo costituzionale degli artt. 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 117, primo comma Cost., un diritto fondamentale questo pacificamente desumibile dai succitati parametri della Carta e di cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la sussistenza, in ragione sia delle leggi di natura, sia dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche rilevanti in materia, ma soprattutto in ragione degli obblighi internazionali alla mitigazione, sicurezza e stabilità climatica a cui l’ordinamento italiano è vincolato, in ragione del recepimento di una serie di trattati internazionali, tra l’altro a loro volta recepiti a livello UE con Regolamenti aventi diretta applicabilità ed efficacia negli ordinamenti di tutti gli Stati membri e, pertanto, anche nel nostro (cfr. **Regolamenti UE nn. 2018/842, 2018/1999, 2020/852 e 2021/241**).
73. **L’esistenza di un diritto soggettivo alla stabilità, alla sicurezza e alla mitigazione del clima, a tutela di beni primari riconosciuti nell’ordinamento costituzionale italiano, oltre che a livello UE, convenzionale e internazionale è dunque incontrovertibile: esso riguarda non soltanto il diritto alla salute e all’ambiente salubre di rango costituzionale, ma ne involge numerosi altri (quali il diritto alla vita, al cibo, all’acqua, etc.), tutti pienamente tutelati e incondizionatamente riconosciuti dalla Costituzione italiana, dagli approdi della giurisprudenza costituzionale sull’interpretazione dell’art. 32 Cost.; dall’ordinamento UE che ha recepito gli accordi sul clima vigenti a livello internazionale; dall’ordinamento internazionale stesso, come più volte rilevato; da ultimo, dalla giurisprudenza della Corte EDU nel caso *KlimaSeniorinnen*.**
74. Ed è alla luce di quanto sin qui evidenziato che le argomentazioni del Tribunale civile di Roma appaiono completamente illogiche e contraddittorie, se solo infatti si considera che nell’**ordinanza n. 15601/2023 le SS.UU.**, dopo aver affermato i principi di cui sopra, con riferimento alla sussistenza della carenza assoluta di giurisdizione, evidenziavano univocamente come attenga “**per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l’idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio**”, citando al riguardo la propria consolidata giurisprudenza in materia (cfr. per tutte, le **ordinanze nn. 6635/2005, 7577/2006 e 10375/2017**).

75. Come si vede, quindi, l'azionabilità in giudizio di una pretesa risarcitoria con riferimento a norme primarie dell'ordinamento giuridico italiano – *in primis* quelle costituzionali, ma anche quelle internazionali, UE e convenzionali – non può in alcun modo indurre il giudice ordinario ad una declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione, soprattutto in questa materia: al riguardo, si deve evidenziare come l'obbligazione climatica che si è fatta valere in giudizio, riconducendola nello schema aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., trova una propria base giuridica in una serie di convenzioni internazionali, obblighi europei e principi costituzionali che non sono stati minimamente considerati dal Tribunale di Roma, ai fini dell'accertamento del radicamento della giurisdizione.
76. Non si può dunque dubitare della ricorrenza, nella vicenda *de quo*, dei presupposti legittimanti l'ammissibilità del ricorso *ex art.* 2043 c.c. nei confronti dello Stato italiano in materia di accertamento del danno climatico, considerata da un lato la situazione di pericolo – implicante una grave emergenza, priva di dubbi scientifici, come ha riconosciuto anche l'Avvocatura di Stato ed il giudice di prime cure – cui i cambiamenti climatici espongono gli attori in ogni dimensione della loro vita (da quelle esistenziali e personali, a quelle relazionali e con gli ecosistemi naturali) e, dall'altro, l'inerzia dello Stato nel fronteggiare adeguatamente l'emergenza medesima.
77. Da ultimo, si consideri come il riferimento all'altra **ordinanza delle SS.UU. civili citata** dal giudice di I grado, ossia la **n. 15058/2023**, al fine di sostenere ulteriormente la carenza assoluta di giurisdizione in materia, appare del tutto inconferente: infatti, questa ordinanza faceva riferimento ad una richiesta di risarcimento danni del tutto impropria e sicuramente in violazione del principio della separazione dei poteri, in quanto i ricorrenti chiedevano al giudice una impropria valutazione delle scelte politico-discrezionali del legislativo e dell'esecutivo.
78. In sintesi, nel caso in questione i ricorrenti lamentavano non tanto la lesione di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo, **quanto piuttosto la mancanza di una normativa interna che riconoscesse un diritto soggettivo o un interesse legittimo alle donne avvocate ai fini della tutela della maternità**: appare evidente, quindi, come in un caso simile correttamente le SS.UU. abbiano dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione, proprio perché qui mancava una normativa interna da cui desumere un simile diritto soggettivo.
79. La mancanza di una base legale ovvero di un atto legislativo statale, infatti, determina automaticamente, nel caso di richiesta di risarcimento danni per omissione legislativa, una carenza assoluta di giurisdizione civile, proprio in ragione del fatto che il giudice sarebbe chiamato a valutare la condanna dello Stato a fronte di una scelta politico-discrezionale propria del legislatore, non sindacabile nel merito; viceversa, come più volte evidenziato, nel caso *de*

quo una base legale immediatamente azionabile in giudizio esiste ed è vigente ed efficace, non solo a livello ordinario e costituzionale, ma anche a livello sovranazionale ed internazionale.

80. In ogni caso, **nell’ordinanza n. 15058/2023, le SS.UU. portano alcuni esempi di atti politici non suscettibili di impugnazione in giudizio, in ragione del principio di separazione dei poteri connesso all’insindacabilità delle scelte politico-discrezionali del legislativo e dell’esecutivo statale**, ossia: a) un provvedimento con il quale il Governo italiano aveva autorizzato l’ampliamento di una base militare USA sul territorio del nostro Paese (cfr. **Cons. Stato, sentenza n. 3992/2008**); b) un diniego del Consiglio dei Ministri sull’istanza finalizzata all’avvio delle procedure per la conclusione di un’intesa, ai sensi dell’art. 8 Cost., con una confessione religiosa diversa dalla Chiesa cattolica (cfr. **Cons. Stato, sentenza n. 4636/2022**); c) una determina parlamentare con cui i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica avevano provveduto a nominare, *ex art. 10* della legge n. 287/1990, il Presidente dell’AGCOM (cfr. **TAR Lazio, sentenza n. 8162/2020**); infine, d) la decisione di concentrare in un’unica data le elezioni amministrative e quelle europee (cfr. **TAR Sicilia-Catania, sentenza n. 2725/2014**), sulla base del rilievo che si trattava di un’espressione della funzione di indirizzo politico del Paese da parte dei pubblici poteri, alla quale tra l’altro sono connesse pure esigenze di contenimento della spesa pubblica.
81. È chiaro che, in tutti questi casi, si è al cospetto di provvedimenti aventi natura politica, non suscettibili di essere impugnati in giudizio e che tra l’altro traggono origine da contenziosi introdotti innanzi alla giurisdizione amministrativa, proprio perché in questo ambito la regola dell’azionabilità in giudizio della lesione degli interessi legittimi è soggetta ad uno scrutinio più rigoroso, mentre in sede civile è compito del giudice verificare innanzitutto la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile in giudizio, e non tanto di un provvedimento (amministrativo, di alta amministrazione o politico *tout court*) che troverebbe la propria sede di valutazione, tra l’altro di mera legittimità, innanzi alla giustizia amministrativa.
82. Come si comprende, quindi, siamo al cospetto di fattispecie non comparabili e comunque non assimilabili o sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, proprio perché nel caso *de quo* **gli odierni appellanti non hanno impugnato alcun atto amministrativo o provvedimento governativo, ma hanno chiesto di accertare la lesione del loro diritto alla stabilità e alla sicurezza del sistema climatico, utilizzando l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c.: compito del giudice di I grado, quindi, sarebbe stato innanzitutto quello di accertare la sussistenza di tale diritto fondamentale, così come desumibile dalla normativa vigente nell’ordinamento italiano per poi, eventualmente, dichiarare nel merito la fondatezza o meno della tutela risarcitoria conseguenziale alla lesione di questo diritto.**

83. Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, di riformare la sentenza ivi impugnata, con riferimento ai capi a), b) e c), così come individuati in narrativa e, conseguentemente, di dichiarare la sussistenza ed il radicamento della giurisdizione ordinaria con riferimento alle domande delle odierne appellanti, così come formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado e che qui si considerano riprodotte integralmente.

V. IN SUBORDINE AL PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE:

richiesta di questione pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

84. In subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello non voglia accertare e dichiarare la giurisdizione civile con riferimento alla domanda oggetto di giudizio, o comunque ravvisi un ragionevole dubbio sulla sussistenza della propria giurisdizione, a fronte della declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione del Tribunale civile di Roma, si chiede di sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.

85. Come è noto, infatti, con l'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", è stato inserito nel Codice di rito l'**art. 363-bis**, un nuovo strumento di nomofilachia (anticipatoria e non impugnatoria) **che permette al giudice di merito** – in presenza di una questione esclusivamente di diritto, la cui soluzione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, quando tale questione non sia stata ancora risolta dalla Cassazione, presenti difficoltà interpretative e possa riproporsi in numerosi processi – **di richiedere alla Suprema Corte l'enunciazione in tempi brevi di un principio di diritto rilevante ai fini della risoluzione del giudizio a quo.**

86. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla novella per sollevare la pregiudiziale richiesta, in quanto:

a) la questione, oggetto di discussione, non risulta essere stata ancora affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione dato che, come più volte evidenziato in narrativa, l'accertamento del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico non è stato ancora dichiarato da un giudice italiano, determinando, quindi, assenza di precedenti giurisprudenziali, tanto di merito quanto di legittimità;

b) la questione presenta inediti profili interpretativi in punto di diritto, considerato che la stabilità e sicurezza del sistema climatico sono i presupposti geofisici di salubrità dell'ambiente (come desumibile dagli artt. 2 UNFCCC e Accordo di Parigi) da cui dipendono, a loro volta, le condizioni biofisiche della qualità della vita e della salute della persona umana; sicché l'evocazione del solo diritto alla salute o di quello all'ambiente salubre appare insufficiente per

la tutela effettiva della persona umana contro l'emergenza climatica, nella misura in cui tali diritti (già "esistenti") possono essere pur sempre garantiti con interventi settoriali e contingenti, per esempio attraverso misure di adattamento in alcuni luoghi, e non in altri, oppure per mezzo di una mitigazione climatica anch'essa settoriale, quando invece la definitiva stabilità e sicurezza del sistema è conseguibile solo e unicamente per mezzo della mitigazione a livello statale, ossia attraverso l'abbattimento delle emissioni statali di gas serra come previsto dall'Accordo di Parigi, nel ricorso ai metodi e calcoli ora elaborati dalla Corte di Strasburgo nei §§ 441-444 e 550 di "*KlimaSeniorinnen*";

c) la questione controversa è suscettibile di porsi in futuro in numerosi altri giudizi ordinari di merito, con riferimento all'accertamento del diritto fondamentale succitato, così come desumibile dai molteplici parametri costituzionali, convenzionali, europei e internazionali di cui si è dato conto in narrativa, quale accertamento preliminare e presupposto alla dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione ordinaria civile in materia.

- 87.** In definitiva, in questa sede non si sta chiedendo al giudice di merito di "creare norme", ma di accertare e dichiarare l'esistenza di un "nuovo" diritto fondamentale a partire da una serie di parametri costituzionali già individuati e di fonti vincolanti la mitigazione climatica: ne deriva che **il *petitum* sostanziale del presente giudizio, come del resto quello del giudizio di I grado, appare identico a quanto già affermato dalla Corte di Strasburgo in "*KlimaSeniorinnen*" nei §§ 441-444 e 550.**
- 88.** In sintesi, accertato che il diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico è riconducibile all'art. 8 CEDU, si può accedere al giudice civile nazionale per chiedere non di "creare norme", bensì di verificare la sussistenza specificamente nell'ordinamento italiano di questo "nuovo" diritto, alla luce di una interpretazione evolutiva dei parametri costituzionali rilevanti.
- 89.** Per quanto sin qui esposto, nella sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 363-*bis* c.p.c., si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di sollevare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, una questione pregiudiziale che potrebbe essere così formulata:

"- dica la Suprema Corte di Cassazione, a sezione semplice ovvero a Sezioni Unite, se sia riconoscibile ed accertabile nell'ordinamento giuridico italiano un diritto fondamentale alla stabilità, sicurezza e mitigazione climatica, quale ulteriore estrinsecazione ed evoluzione del diritto fondamentale alla salute, sintesi di tutela del diritto alla vita e alla salute nella non regressione inter-temporale del sistema climatico-territoriale, ai sensi dell'art. 2 Cost., quale catalogo aperto dei diritti fondamentali riconoscibili nell'ordinamento italiano; della tutela della salute in senso stretto (ai sensi

dell'art. 32 Cost.); del principio di giustizia intertemporale e intergenerazionale, oltre che del principio del neminem laedere (ex artt. 3, secondo comma, e 9, terzo comma, Cost.); ai sensi dell'ordinamento UE che ha recepito gli accordi sul clima vigenti a livello internazionale; dall'ordinamento internazionale stesso a partire dalla UNFCCC e dall'Accordo di Parigi; infine, ai sensi dell'art. 8 CEDU, come da ultimo interpretato dalla Grande Chambre della Corte EDU nel caso KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera (rilevante e vincolante nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost.);

- in subordine, accertata e dichiarata la sussistenza del succitato diritto soggettivo, dica la Suprema Corte di Cassazione, a sezione semplice ovvero a Sezioni Unite, se tale diritto soggettivo sia azionabile innanzi alla giurisdizione ordinaria civile nei confronti dello Stato italiano, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2058 c.c., al fine di accertare l'eventuale danno in capo agli appellanti derivante dalle omissioni delle autorità governative statali concernenti la violazione degli obblighi climatici contratti a livello internazionale ed europeo, escludendo così in questo settore dell'ordinamento giuridico una carenza assoluta di giurisdizione”.

90. Si evidenzia come la questione pregiudiziale *de quo* si ponga su di un piano logico-processuale diverso da quello proprio del regolamento di giurisdizione: in questa sede, infatti, ciò che si chiede alla Suprema Corte è di verificare la sussistenza del diritto fondamentale degli appellanti che si ritiene leso dalle lacunose quantificazioni dallo Stato italiano, secondo lo schema aquiliano ex art. 2043 c.c.
91. In quest'ottica, pertanto, posta la declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione del Tribunale civile di Roma, risolvere la questione sull'accertamento del diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico, significa conseguentemente riconoscere la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per violazione dell'obbligazione di mitigazione climatica che l'Italia ha contratto a livello internazionale e UE (come riconosciuto ora anche dalla Corte EDU), prescindendo dal merito della domanda attorea e dalla sua fondatezza.
92. Detto altrimenti, siccome il presupposto per l'ammissibilità della domanda degli appellanti è l'accertamento del “nuovo” diritto fondamentale che è stato leso dallo Stato, il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione – anche a Sezioni Unite, in ragione dell'importanza e della complessità della questione – consentirebbe alle parti e a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di ottenere un chiarimento anticipatorio con riferimento alla sussistenza della giurisdizione ordinaria in questa materia e, al contempo, consentirebbe agli appellanti,

nell'ipotesi in cui il giudice della nomofilachia non riconoscesse la sussistenza nel nostro ordinamento del diritto fondamentale alla stabilità, sicurezza e mitigazione climatica, di poter considerare di fatto già esaurite le vie di ricorso interne e agire direttamente innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla luce delle sentenze “KlimaSeniorinnen” e “Duarte”.

VI. SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE IN APPELLO:

violazione del principio del radicamento della giurisdizione ordinaria con riferimento alle domande connesse alla responsabilità da “contatto sociale qualificato”, ex artt. 1173 e 1218 c.c., sorta con l'adozione del PNIEC

93. Ulteriore profilo di impugnazione della sentenza *de qua* è costituito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto relativo di giurisdizione delle domande subordinate proposte solo dagli attori “A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus”, “Medici per l'Ambiente ISDE Italia onlus”, “Coordinamento Nazionale No Triv” e “Biblioteca di Sarajevo”, in quanto – nella prospettazione del Tribunale di Roma – dovrebbe essere riconosciuta, in relazione alle stesse, la giurisdizione del giudice amministrativo.
94. I quattro attori, odierni appellanti, avevano partecipato alla procedura di consultazione pubblica (VAS) obbligatoria ai fini della redazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), presentando proprie osservazioni (cfr. **Allegato D all'atto di citazione**) e avevano poi formulato al Tribunale le domande (subordinate) sul presupposto che si fosse instaurato tra le stesse e lo Stato italiano un “contatto sociale qualificato”, inteso come “*fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico*”, ex art. 1173 c.c.
95. Avevano, infatti, avuto modo di precisare, nell'atto di citazione del giudizio di Primo grado (punto VI.22), che “*la relazione intercorsa tra le parti determina l'insorgenza di un rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c., che vincola il soggetto che abbia intrapreso l'esecuzione della prestazione a compierla secondo correttezza e buona fede, sì da proteggere l'altro la cui sfera giuridica è incisa dalla prestazione, tutelare (effettivamente) i suoi interessi, rispettarne il legittimo affidamento. L'oggetto dell'obbligazione non consiste dunque nella prestazione intrapresa, che rimane estranea al contenuto dell'instaurato rapporto, bensì nella protezione del soggetto destinatario della stessa, da attuarsi mediante adempimento degli obblighi di correttezza e di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in attuazione dei principi solidaristico ex art. 2 Cost. nonché, nel caso, di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.*”.
96. Su tale base chiedevano all'adito Tribunale di “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da VI.19 a VI.26 della narrativa, l'inadempimento da parte dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t, dell'obbligazione di

protezione riveniente dall'instaurato contatto sociale qualificato; - per l'effetto, condannare il convenuto ex art. 1453 c.c. a conformare (adeguare) il PNIEC alle disposizioni idonee a realizzare l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda. - In via ancor più gradata, sempre in accoglimento della domanda proposta dalle Associazioni A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, Medici per l'Ambiente ISDE Italia onlus, Coordinamento Nazionale No Triv e Biblioteca di Sarajevo, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui ai punti da VI.27 a VI.28 della narrativa, la responsabilità da contatto sociale qualificato dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t.; - per l'effetto, condannare il convenuto ex art. 2058, co. 1, c.c., a conformare (adeguare) il PNIEC alle disposizioni idonee a realizzare l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda”.

97. Queste domande, per effetto di un'operazione di manipolazione e travisamento, sono state ricostruite in sentenza nel seguente modo (**pp. 13-14 sentenza di primo grado**): *“riguardo alla domanda proposta, in via subordinata, volta ad ottenere una modifica del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), dalle stesse difese svolte da parte attrice si evince che si tratta di un atto di pianificazione generale predisposto dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, previo esperimento della procedura di consultazione pubblica. Il regolamento europeo UE 2018/1999 disciplina il procedimento di formazione del piano, lasciando agli Stati discrezionalità nell'individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo. Le asserite carenze del piano sotto il profilo dell'adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi nel nostro ordinamento sono censurabili dinanzi al Giudice amministrativo. La questione attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità. In questo senso la giurisprudenza la Corte di Cassazione ha infatti statuito che rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie, anche di natura risarcitoria, relative a comportamenti materiali riconducibili – ancorché solo mediatamente – al concreto esercizio di un potere autoritativo (cfr. Cass. sez. un., n. 5513/2021; Cass. sez. un., n. 19667/2020), mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria quelle in cui il comportamento materiale della pubblica amministrazione è del tutto avulso dall'esercizio di*

quel potere (cfr. tra tante Cass. sez. un., n. 21769/2021; Cass. sez. un., n. 32364/2018). Anche sotto tale profilo la domanda deve essere pertanto dichiarata inammissibile”.

98. Questa parte della sentenza va parimenti impugnata. Il Tribunale civile di Roma ha reimpostato in maniera errata la richiesta degli attori, che non era affatto “*volta ad ottenere una modifica*” del PNIEC, attraverso una contestazione dello stesso, bensì a ottenere la “*protezione del soggetto destinatario della stessa, da attuarsi mediante adempimento degli obblighi di correttezza e di buona fede sanciti dagli artt. 1175e 1375 c.c., in attuazione dei principi solidaristico ex art. 2 Cost. nonché, nel caso, di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.*”.
99. La questione, dunque, si muove su un piano diverso da quello ricostruito dal giudice di prime cure, ovvero quello della natura giuridica della responsabilità in capo alla P.A. derivante dalla presunta lesione dell’affidamento ingenerato in favore degli attori per effetto dell’instaurarsi del “contatto sociale qualificato”.
100. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, risulta particolarmente efficace considerare la **sentenza n. 8236/2020 delle SS.UU. civili**, in particolare:
- (§ 28.2): “*l’affidamento [...] è una situazione autonoma, tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l’interesse pubblico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione delle fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione fondata sulla buona fede*”.
 - (§ 32): “*Il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta, infatti, una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo principale fondamento nell’art. 2 Cost. e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Tale dovere si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull’altrui condotta corretta e protettiva. Deve quindi riconoscersi l’esistenza di una proporzionalità diretta tra l’ambito e il contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di intensità del momento relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato, dall’altro; cosicché, come persuasivamente affermato dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 5 del 2018, “da chi esercita, ad esempio, un’attività professionale “protetta” (ancor di più se essa costituisce anche un servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità) e, a maggior ragione, da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta*

uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo" (p. 24). Vi è quindi un quid pluris rispetto al generale precetto del neminem laedere; non si tratta della generica "responsabilità del passante", ma della responsabilità che sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno; danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra l'amministrazione ed il cittadino nel momento in cui quest'ultimo entra in contatto con la prima";

- ne deriva che (§ 28.3): "la situazione soggettiva lesa [...] si identifica nell'affidamento della parte privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazione"

*- per cui (§ 27.1): "Nel caso in cui - secondo la domanda dell'attore (al cui oggetto, come già evidenziato nel p. 14, l'art. 386 c.p.c., ancora la decisione sulla giurisdizione) - il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, **non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'amministrazione e l'esercizio del potere. Il comportamento dell'amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato, infatti, si pone - e va valutato - su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedurali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo. Detto comportamento si colloca in una dimensione relazionale complessiva tra l'amministrazione ed il privato, nel cui ambito un atto provvedimento di esercizio del potere amministrativo potrebbe mancare del tutto (come nel caso oggetto del presente giudizio) o, addirittura, essere legittimo, così da risultare "un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativi dei più elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico" (così Cons. Stato n. 5/2018, già citata, p. 33)".***

- 101.** Ne deriva che costituiscono questioni di merito, la cui disamina non può essere devoluta al Giudice amministrativo, non vertendo la controversia in materia di giurisdizione esclusiva, stabilire se il contatto sociale reclamato dagli attori sia significativo o meno e se lo stesso sia idoneo a ingenerare una obbligazione o meno ex art. 1173 c.c.
- 102.** Le domande subordinate formulate al Tribunale, come è facile evincere da una loro semplice lettura, riguardano l'accertamento del dedotto inadempimento da parte dello Stato dell'obbligazione di protezione riveniente dall'instaurato contatto sociale qualificato, con conseguente condanna dello Stato a realizzarne l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

- 103.** Questo adempimento, tra l'altro, si legittima sulla base di quanto espresso da **Corte cass. civ. sez. III, n. 589/1999**, che per prima ha delineato la categoria giuridica del c.d. “contatto sociale qualificato”, ovvero sull'essere, l'obbligazione di protezione, “*sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è un contratto*”.
- 104.** Ora, nel campo della lotta all'emergenza climatica, l'esatto adempimento, come più volte richiamato, può essere conseguito solo in un modo: attraverso la mitigazione climatica non dannosa ovvero rispettando, ancora una volta, le regole tecniche della “quota equa” e del *Carbon Budget* residuo, richieste dalle pertinenti fonti più volte citate e, in virtù di queste regole, pianificare la mitigazione nel PNIEC. In altre parole, l'esatto adempimento non consegue a qualunque misura di mitigazione adottata, ma solo a quella rispettosa delle suddette regole tecniche.
- 105.** Ancora una volta, dunque, non si è trattato di pretendere alcunché bensì di applicare, in qualsiasi sede, gli inevitabili “requisiti” necessari – come tali di buona fede e correttezza – della mitigazione climatica non dannosa.
- 106.** Per tale motivo, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice di Primo grado avesse ritenuto di non poter accogliere la domanda al corretto adempimento dello Stato nella prestazione da contatto sociale qualificato, i quattro attori hanno chiesto la condanna dello Stato al risarcimento mediante “*reintegrazione in forma specifica*”, ai sensi dell'art. 2058, primo comma, c.c., da conseguirsi ancora una volta abbattendo emissioni di gas serra *ut supra*.
- 107.** Sia la *causa petendi* che il *petitum* di siffatte domande, se correttamente e fedelmente ricostruiti, non potevano quindi portare alla declaratoria di difetto relativo di giurisdizione.
- 108.** Come già stabilito con le **ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 della Suprema Corte**, la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza di una controversia sul legittimo esercizio di un potere autoritativo e è preordinata contro l'agire della P.A.; il presupposto affinché si possa riconoscere la sussistenza della giurisdizione amministrativa è che la pretesa fatta valere in giudizio sia causalmente collegata all'illegittimità del provvedimento amministrativo, ovvero, che la *causa petendi* sia la pretesa illegittimità del provvedimento della P.A. medesima.
- 109.** Secondo la citata **sentenza delle SS.UU. civili n. 8236/2020** (§ 27.2): “*Perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in definitiva, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione. È necessario, cioè, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo. Ciò non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì, come già accennato nel paragrafo precedente, in un comportamento (nel cui ambito l'atto di esercizio*

del potere amministrativo - provvedimentale o adottato secondo moduli convenzionali - rileva come mero fatto storico) la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato (o non è stato) esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato. Deve quindi concludersi, riprendendo ancora una volta l'insegnamento della Corte costituzionale, che per radicare la giurisdizione, anche esclusiva, del giudice amministrativo "è richiesto che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti (le "particolare materie" devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, n.d.r.), come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario" (così C. Cost. n. 35/2010 p. 2.2)".

- 110.** Questo convincimento è stato poi costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza, sia di legittimità (cfr. **Corte cass. SS.UU. civili nn. 1567/2023 e n. 25481/2021**) che di merito (cfr. **C.d.A. di Milano, n. 1687/20; Tribunale di Roma, n. 8025/2023**), anche amministrativa (**TAR Pescara, n. 216/2022**): gli attori, in definitiva, lamentando la violazione dell'obbligazione di protezione nascente dal "contatto sociale qualificato", hanno proposto una serie di domande che il giudice ordinario doveva conoscere nel merito.
- 111.** Ora, nella vicenda qui in discussione, si deve partire dalla corretta comprensione del PNIEC, il quale costituisce una manifestazione formale, di derivazione euro-unitaria, dell'obbligazione di mitigazione climatica in capo allo Stato. Il PNIEC, infatti, è stato istituito dal Regolamento UE n. 2018/1999, il quale – nel richiamare espressamente gli obblighi e gli obiettivi posti dall'UNFCCC e dall'Accordo di Parigi – ha introdotto il vincolo, aggiuntivo ma non sostitutivo, della predisposizione, da parte degli Stati membri UE, di un piano relativo alle misure da adottarsi per attuare o migliorare, a livello nazionale, gli obiettivi stabiliti a livello euro-unitario in tema di clima ed energia¹; piano da adottare secondo una precisa scansione di fasi di

¹ Vedasi il punto 25 del *Considerando* del Regolamento n. 2018/1999: "I Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano [così] alla loro realizzazione".

formazione procedimentale disciplinate dal cit. Regolamento UE n. 2018/1999 (e successive modifiche).

112. L'adozione del PNIEC prevede innanzitutto una consultazione pubblica (la VAS), per poi passare al “dialogo multilivello” e alla formulazione della proposta alla Commissione, a cui viene riconosciuto un potere condizionante di raccomandazione specifica, ulteriormente rafforzato dall'art. 7 del Regolamento n. 2021/1119 (“*Valutazione delle misure nazionali*”).
113. **Il PNIEC, dunque, proprio perché non sostitutivo dell'obbligazione della mitigazione climatica, costituisce atto attuativo di un obbligo esclusivamente europeo**, che ciascuno Stato membro dell'Unione è tenuto ad adottare, in base appunto alle prescrizioni del Regolamento n. 2018/1999 e sue successive modificazioni, nel raccordo tra (a monte) gli indirizzi normativi contemplati dai Regolamenti e (a valle) l'esercizio delle funzioni amministrative di esecuzione delle misure (così) individuate nel Piano.
114. In questo quadro, tra l'altro, si spiega il ruolo della Commissione europea, la quale può esprimere significative raccomandazioni di coordinamento e uniformità, “condizionanti” il contenuto di ogni PNIEC statale, fino a esercitare un controllo sull'adeguatezza nel merito delle misure adottate al suo interno.
115. **Il PNIEC è dunque un atto vincolato nella procedura, nella forma, nello scopo e anche – a ben vedere – nel contenuto, che è quello della mitigazione climatica non dannosa ai sensi di UNFCCC, Accordo di Parigi e COP**, lasciando ai singoli Stati solo la possibilità di scegliere quali mezzi impiegare per raggiungere il fine comunque predeterminato: in questa cornice, gli Stati sono obbligati a garantire al pubblico “*effettive opportunità di partecipazione alla preparazione*” dei relativi Piani (art. 1, n. 1), ma non allo scopo di legittimare il pubblico a imprimere propri desiderata, bensì per garantire, attraverso il dialogo partecipativo, comunque la realizzazione della mitigazione climatica non dannosa, da tradurre concretamente nei mezzi pianificati appunto nel PNIEC.
116. In tale cornice, i quattro attori “A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus”, “Medici per l'Ambiente ISDE Italia onlus”, “Coordinamento Nazionale No Triv” e “Biblioteca di Sarajevo” hanno partecipato alla VAS presentando le proprie osservazioni (**Allegato D atto di citazione di Primo grado**), attivando di fatto a relazione richiesta ai fini del “contatto sociale qualificato” e il conseguente rapporto obbligatorio *ex art.* 1173 c.c.
117. Per effetto del suddetto rapporto, il soggetto Stato, che ha intrapreso l'esecuzione della prestazione (redazione del PNIEC), si è obbligato a compiere la stessa secondo correttezza e buona fede, in modo da proteggere i soggetti ad esso legati, nel loro legittimo affidamento sulla

corretta esecuzione delle prestazioni (ovvero redazione del Piano dentro e non in sostituzione dell'obbligazione della mitigazione climatica non dannosa).

- 118.** Le quattro associazioni, del resto, hanno lamentato proprio questo: il mancato adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in attuazione del principio solidaristico *ex art. 2 Cost.*, nonché del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. *ex art. 97 Cost.*: obblighi di buona fede e correttezza che richiedono evidentemente il rispetto dei “requisiti” necessari per la mitigazione climatica non dannosa, ai fini della redazione, appunto in buona fede, del PNIEC (cfr., in merito, il par. VI.23 dell'atto di citazione in Primo grado).
- 119.** Tra l'altro, che i “requisiti” necessari per la mitigazione climatica non dannosa non siano stati rispettati è stato peraltro ammesso di recente dallo stesso Stato italiano con la [Relazione del MASE allegata al DEF 2024 \(Allegato G\)](#).
- 120.** Ecco allora che, in virtù di quanto esposto, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara inammissibili le domande subordinate “*per essere la questione (nei termini di cui in motivazione) devoluta al Giudice amministrativo*” e, conseguentemente, di dichiarare la sussistenza e il radicamento della giurisdizione ordinaria con riferimento alle domande subordinate proposte dalle associazioni “A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus”, “Medici per l'Ambiente ISDE Italia onlus”, “Coordinamento Nazionale No Triv” e “Biblioteca di Sarajevo”, così come formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Primo grado e che qui si considerano riprodotte integralmente.

NEL MERITO

- 121.** Accertata e dichiarata la giurisdizione ordinaria civile, ai sensi del nuovo art. 354, terzo comma c.p.c., gli appellanti, come in atti rappresentati e difesi, chiedono a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di proseguire il giudizio nel merito.

VII. SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEGLI APPELLANTI, SINGOLI E ASSOCIAZIONI

- 122.** Le parti appellanti sono legittimate ad agire in giudizio contro lo Stato italiano nella loro condizione di sottoposizione passiva involontaria all'emergenza climatica: che la sottoposizione all'emergenza climatica riguarda tutti è fatto notorio e comunque riconosciuto ufficialmente dagli Stati, di recente ribadito ancora una volta dalla Corte di Strasburgo nelle citate sentenze “*KlimaSeniorinnen*” e “*Duarte*” (cfr., per es., §§ 410, 478-479, 509 di “*KlimaSeniorinnen*”).
- 123.** Questa sottoposizione, inoltre è sì “comune” ma pure “differenziata”, nel senso di **colpire tutti indiscriminatamente, ma con declinazioni diverse per ciascun singolo individuo, in ragione**

della propria collocazione geofisica e delle proprie caratteristiche biofisiche: tale principio è chiaramente espresso nella decisione “KlimaSeniorinnen” al § 485, dove tra l’altro si evidenzia come *“Tutti sono preoccupati dai rischi attuali e futuri, in modi e gradi diversi, sicché tutti possono affermare di avere un legittimo interesse personale a vedere tali rischi scomparire”*.

124. Per questo, come spiegato dal [General Comment n. 36 on article 6: right to life](#), adottato il 3.09.2019 dal Comitato ONU dei diritti umani, con riferimento all’interpretazione del Patto ONU del 1966 sui diritti civili e politici, e dal [General Comment n. 26 on Children’s rights and the environment with a special focus on climate change](#), pubblicato il 22.08.2023 dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, per l’interpretazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, **la sottoposizione passiva all’emergenza climatica investe sia la dimensione esistenziale (minima) che quella qualitativa (espansiva) del diritto alla vita, nella proiezione intertemporale dell’esistenza umana.**
125. Questo intreccio di condizioni geo-fisiche e bio-fisiche viene sintetizzato con la formula della “condizione sindemica” dell’esposizione passiva all’emergenza climatica: per sindemia si intende l’intreccio di situazioni individuali di salute, ambiente, fattori sociali, economici ecc., nell’interazione con una comune matrice di danno e rischio di ulteriori danni, quale appunto è l’emergenza climatica, che espone tutte le suddette situazioni a un destino di inesorabile peggioramento (c.d. “*bad-to-worst scenario*”).
126. **È questo peggioramento a determinare l’interesse ad agire, in quanto gli odierni appellanti sono in una sottoposizione passiva involontaria all’emergenza climatica:** del resto, l’impostazione degli odierni appellanti è stata pienamente riconosciuta dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “KlimaSeniorinnen”, quando il giudice europeo ricorda come l’emergenza climatica sia caratterizzata da quattro elementi strutturali (§§ 436, 485, 478, 499):
- a) l’esistenza di impatti dannosi per la salute umana già in corso in maniera generale ed indeterminata sull’intero globo;
 - b) l’accelerazione degenerativa della situazione climatica generale;
 - c) il rischio di irreversibilità dei danni futuri connessi al mancato rispetto da parte degli Stati degli obblighi internazionali rilevanti in questo ambito e a cui gli stessi Stati si sono vincolati;
 - d) la differenziazione dei destini individuali in ragione della diversificata esposizione al rischio.
127. In sostanza, la Corte EDU, a differenza del Tribunale civile di Roma, coglie la specificità dell’emergenza climatica come emersione di un processo irreversibile di trasformazione del sistema climatico in quanto tale, sviluppatosi per ragioni antropiche dentro condizioni strutturali che ne determinano l’evoluzione in maniera irreversibile: **ciò significa che, per la Corte di**

Strasburgo, il fatto climatico dell'aumento della temperatura realizza un illecito permanente, dove la durata dell'offesa dei diritti è correlata – sul piano eziologico – al contestuale permanere della condotta colpevole dell'agente, ossia degli Stati con le loro mitigazioni climatiche insufficienti e quindi dannose per l'intera popolazione sottoposta alle loro rispettive autorità sovrane.

128. Ne consegue, pertanto, sul piano della presente azione giudiziaria, che ogni singolo residente del territorio italiano ha il diritto di agire in giudizio proprio in virtù della propria comune e contemporaneamente differenziata sottoposizione passiva involontaria all'emergenza climatica.
129. Tra l'altro, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è aperta al riconoscimento della legittimazione ad agire nella prospettiva della dipendenza del singolo individuo dall'ambiente unitariamente inteso: ne offre recente dimostrazione, alla luce altresì del riformato art. 9 Cost., **l'ordinanza della SS.UU. civili n. 7326/2024** dove, il Supremo Collegio ha rimarcato **che un criterio autonomo di legittimazione ad agire, anche individuale, risiede nella c.d. "vicinitas", da intendere non come prossimità fisica, bensì come interazione con le caratteristiche "ecologiche e di salubrità" dell'ambiente, lì dove "foriere di rischi" per la persona, sicché a tali condizioni essa, da sola, assurge a "elemento di differenziazione di interessi qualificati" meritevoli di tutela giudiziale.**
130. Sul punto si allega un *Report* del Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche costituzionali dell'Università del Salento, contenenti le evidenze scientifiche sulla comune ma differenziata sottoposizione passiva all'emergenza climatica e la loro corrispondenza con i criteri – di base scientifica – indicati dalla Corte di Strasburgo per legittimare l'accesso al giudice (**Allegato H**).
131. Per quanto concerne, in maniera più specifica, la legittimazione ad agire delle associazioni appellanti, ci si limita qui a fare riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia come le associazioni ambientaliste siano legittimate ad agire in giudizio in quanto titolari di un diritto connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia anche come enti esponenziali del diritto alla tutela dell'ambiente, dato che il danno risarcibile può configurarsi anche *sub specie* del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione.
132. Al riguardo, si deve poi evidenziare come **la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, declinando il principio della "vicinitas" in termini estensivo-evolutivi e assiologici** (ossia di valori condivisi su beni della vita), **ha sensibilmente ampliato il novero delle associazioni legittimate ad agire**, riconoscendolo anche a quelle che non risultano formalmente iscritte nel relativo albo ministeriale (cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 22/2021**).

133. Inoltre, anche per le associazioni vale quanto affermato nella sentenza “*KlimaSeniorinnen*”, ossia che “*Nell’ambito dei cambiamenti climatici, tali azioni legali devono essere considerate alla luce del ruolo svolto dalle associazioni nel consentire a coloro che sono colpiti dal fenomeno in questione, compresi coloro che sono significativamente svantaggiati in termini di rappresentanza, di difendere i loro diritti sanciti dal trattato e di cercare rimedi appropriati per presunte mancanze e omissioni da parte delle autorità in questo settore*” (§ 614).
134. Tra l’altro, è appena il caso di constatare che, in questa fondamentale decisione, la legittimazione ad agire delle associazioni nell’ambito del contenzioso climatico è stata definitivamente riconosciuta attraverso il combinato disposto dell’art. 34 CEDU con la Convenzione di Aarhus, come è possibile leggere al § 491.
135. In ogni caso, si ribadisce in questa sede che, nel corso del giudizio di I grado, unitamente alle deduzioni istruttorie, sono stati depositati gli Statuti delle associazioni odierne appellanti, dimostrando così *per tabulas* la sussistenza del nesso di congruenza tra gli obiettivi statuari perseguiti dalle stesse e l’azione fatta valere in giudizio.
136. Dunque, la legittimazione ad agire sia degli individui che delle associazioni del presente giudizio risulta del tutto pacifica. Del resto, come riconosciuto anche dal Tribunale civile di Roma nella sentenza di primo grado (p. 7), il presente giudizio “*si inserisce nell’ambito di una serie di controversie azionate in diversi paesi europei che hanno come comune denominatore la tematica del cambiamento climatico antropogenico*”; orbene, il tema della legittimazione ad agire è stato affrontato in diversi contenziosi, nell’ambito dei quali – come specificato in un rapporto redatto dal *Cimate Litigation Network (Allegato N)* – la legittimazione ad agire dei ricorrenti è stata regolarmente riconosciuta.

VIII. SULLE DOMANDE DEGLI APPELLANTI

PREMESSA

137. Come già fatto presente, tutti gli odierni appellanti chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dello Stato, sensi dell’art. 2043 c.c. e/o dell’art. 2051 c.c.
138. In merito, essi hanno fornito prova e documentato, nella sede istruttoria di I grado, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extra-contrattuale:
- dal sistema delle fonti, che inquadra la condotta dello Stato nella lotta all’emergenza climatica, ai contenuti necessari dell’obbligazione di mitigazione climatica, ora ricostruiti dalla Corte di Strasburgo in funzione della tutela dell’art. 8 CEDU;
 - dall’identificazione degli elementi costitutivi del fatto ingiusto dell’emergenza climatica, risultato poi non contestato dallo Stato in I grado, alle condotte e responsabilità dell’Italia nel

perseverare con una mitigazione climatica dannosa, in quanto calcolata ignorando non solo la propria “quota” di responsabilità storica nella destabilizzazione del sistema climatico (c.d. “giusta quota” o “*fair share*”), ma anche il *Carbon Budget* residuo nazionale, necessario per rispettare la soglia di tollerabilità/sicurezza ex art. 2 Accordo di Parigi, tutti “requisiti” dichiarati ora “necessari” dalla Corte di Strasburgo (sempre in “*KlimaSeniorinnen*” ai §§ 441-444 e 550) in nome dell’art. 8 CEDU;

- dai diritti e interessi coinvolti, a partire dal diritto alla stabilità e sicurezza del sistema climatico e alla mitigazione climatica non dannosa nell’indivisibilità con gli altri diritti, già contemplati dalle fonti, al danno ingiusto, rubricabile nella scansione di “perdite e danni”, di cui all’art. 8 dell’Accordo di Parigi, ma strutturato in una pluralità complessa di eventi e processi, tutti inesorabilmente degenerativi (“*bad-to-worst*”) – e tutti documentati nel corso del giudizio di I grado – perché riflessi sulla trasformazione destabilizzante del sistema climatico e sulle interazioni di questa destabilizzazione con la biosfera, al cui interno vive la persona umana;

- dal nesso causale, che soggiace alle leggi di natura dell’inerzia, dei *Feedback Loop* (le retroazioni attivate dall’aumento della temperatura media globale a causa dell’aumento delle concentrazioni di gas serra, come descritto dall’art. 2 UNFCCC) e delle patogenesi, ovvero delle degenerazioni biofisiche irreversibili nelle condizioni di vivibilità e abitabilità del pianeta, alle prove ed evidenze, periodicamente aggiornate dall’IPCC e ormai consolidate su un livello di fondatezza e inconfutabilità, che va “oltre ogni ragionevole dubbio” in quanto riscontrato come “*high*” e “*very high*” dagli stessi Stati, Italia inclusa, nell’ultimo *Rapporto di Sintesi* dell’IPCC del 2023 ([AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023](#)).

139. Non a caso, proprio su quest’ultimo *Rapporto di Sintesi* dell’IPCC del 2023, sempre **la Corte di Strasburgo, in “*KlimaSeniorinnen*”:**

- **ha fondato il riconoscimento dell’emergenza climatica come fatto permanente ingiusto e illecito**, in quanto **conseguenza di mitigazioni statali persistentemente elaborate senza calcolo di “quota equa” e *Carbon Budget* e, pertanto, persistentemente dannose nell’alimentare, invece che contrastare, l’emergenza stessa;**

- **ha accertato l’esistenza dei danni in corso, la loro irreversibilità e la loro combinazione con rischi crescenti e degenerativi;**

- **ha constatato che l’ingiustizia del danno ha una proiezione inesorabilmente intergenerazionale;**

- **ha confutato la retorica – fatta propria dal Tribunale civile di Roma – dell’argomento “*ad impossibilia nemo tenetur*”, evocata dallo Stato italiano, in I grado, per sottrarsi a responsabilità sostenendo che solo l’impegno unitario di tutti i Paesi può eliminare l’emergenza;**

- ha viceversa verificato la territorialità nazionale della responsabilità statale (essendo lo Stato il titolare del “controllo finale” sull’emergenza climatica) e la territorialità dell’ingiustizia (intergenerazionale) del danno (disponendo lo Stato del controllo sovrano sui residenti del suo territorio e del loro futuro);
 - ha quindi ricostruito i nessi di causalità tra condotte statali, danni sul territorio nazionale e lesione dei diritti umani dei residenti;
 - ha infine constatato il consenso degli Stati sulla conoscenza di tutti questi elementi, sulla prevedibilità degli scenari catastrofici futuri, sulle soluzioni per prevenirli e sui “requisiti” necessari affinché la mitigazione climatica non risulti più dannosa.
140. In una parola, **nella sentenza “KlimaSeniorinnen” si riscontrano tutti i fondamenti fattuali, giuridici e probatori dell’illecito extracontrattuale dello Stato nella lotta all’emergenza climatica, in perfetta corrispondenza con le evidenze istruttorie allegate dagli odierni appellanti nell’istruttoria di I grado; del resto, tali prove sono state oggetto, in quanto fonti scientifiche, delle ricognizioni di analisi, revisione e valutazione dell’IPCC nel 2023, rappresentando, di conseguenza, la base cognitiva di quel Rapporto di Sintesi, al quale ha fatto poi riferimento la Corte di Strasburgo in “KlimaSeniorinnen”.**
141. Ma non è tutto. Se c’è perfetta corrispondenza tra le ricostruzioni fattuali e giuridiche della responsabilità extra-contrattuale dell’Italia, da parte degli odierni appellanti, e quelle rappresentate dalla Corte di Strasburgo con riferimento a tutti gli Stati del Consiglio d’Europa, emerge altresì un altro dato significativo per l’odierno procedimento.
142. L’Italia è stata parte, ai sensi dell’art. 36 CEDU, del procedimento giudiziale “KlimaSeniorinnen” (cfr. § 370) e non ha contestato le evidenze scientifiche dell’emergenza climatica come fatto permanente dannoso (cfr. §§ 337, 367, 373-375, 433). Di conseguenza, la ricostruzione di “KlimaSeniorinnen” sugli elementi costitutivi dell’illecito extra-contrattuale, riguardante la responsabilità di qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa, Italia inclusa, non può non operare nell’odierno procedimento, per vincolo interposto ai sensi dell’art. 117, prima comma, Cost.

VIII-A. LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE CLIMATICA E IL PRESUPPOSTO GEOFISICO DEL DIRITTO ALLA STABILITÀ E SICUREZZA DEL SISTEMA CLIMATICO E ALLA MITIGAZIONE NON DANNOSA

143. L’Italia ha sottoscritto tutti gli accordi e gli strumenti internazionali riferibili alla lotta al cambiamento climatico: dall’UNFCCC all’Accordo di Parigi, ai vari *Report* dell’IPCC, ai 17 *SDGs* ONU per il 2030 (compresivi del 13° sul cambiamento climatico), ai documenti COP: lo

Stato, di conseguenza, si è vincolato ad adempiere a tutta una serie di obblighi e a farlo in buona fede, sia verso gli altri Stati contraenti sia verso i propri cittadini, in ragione dell'ordine di esecuzione che ha accompagnato la ratifica di UNFCCC e Accordo di Parigi.

144. I contenuti dell'obbligazione di mitigazione climatica dello Stato italiano si rinvergono, come già accennato, principalmente nelle seguenti tre fonti: UNFCCC, Accordo di Parigi e Regolamenti UE nn. 2018/1999, 2020/852, 2021/241, 2021/1119, 2023/857. I Regolamenti UE, tuttavia, presentano due caratteristiche importanti: essi sono subordinati all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi, ai quali l'UE ha aderito, sicché essi devono comunque attenersi ai (né possono modificare i) parametri di mitigazione climatica non dannosa stabiliti dalle fonti internazionali.
145. Il loro contenuto vincola gli Stati ma nel rispetto della clausola di “miglioramento ambientale”, sancita dall'art. 193 TFUE, il che significa che **quanto indicato dai suddetti Regolamenti rappresenta il minimo per rispettare gli accordi internazionali a livello europeo, ma non a livello di singoli Stati rispetto all'ordine di esecuzione delle fonti internazionali**; la *ratio* di questa sussidiarietà migliorativa statale è molto semplice: solo gli Stati detengono una “quota storica” di responsabilità emissiva differenziata tra gli uni e gli altri e ovviamente non coincidente con quella UE, entità giuridica molto più giovane ma non titolare di una “propria” identità emissiva (coincidente semplicemente con la somma di quella degli Stati).
146. Questo passaggio, apparentemente difficile, è stato definitivamente chiarito sempre dalla Corte di Strasburgo in “*KlimaSeniorinnen*” e in “*Duarte*”, con la puntualizzazione ulteriore che, **nella prospettiva CEDU, il dovere primario della mitigazione climatica non dannosa incombe sempre ed esclusivamente in capo al singolo Stato** (cfr. §§ 442-443 e 287 di “*KlimaSeniorinnen*” e §§ 167, 192 e 200 di “*Duarte*”), anche perché, com'è noto, la UE non aderisce alla CEDU: ne deriva che ciascuno Stato membro dell'UE non può ritenere di adempiere alla propria obbligazione di mitigazione climatica per il semplice fatto di far parte dell'UE o di aver pianificato le proprie misure di abbattimento delle emissioni in linea con il quadro euro-unitario.
147. L'UNFCCC è la fonte principale dell'obbligazione di mitigazione climatica, perché, nell'art. 2, essa individua il fine ultimo e la condizione necessaria di efficacia della mitigazione climatica stessa. Il fine ultimo è così enunciato: “*stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico*”, il che significa che mitigazione climatica non è sinonimo di riduzione di gas serra purchessia, bensì riduzione finalizzata all'eliminazione di “*qualsiasi pericolosa interferenza*

umana” sull’intero sistema climatico e non solo sull’atmosfera. **Pertanto, il fine ultimo dell’art. 2 segna il primo elemento di qualificazione della mitigazione climatica non dannosa.**

148. La condizione posta alla mitigazione è descritta, invece, dal secondo enunciato dell’art. 2: *“Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile”*. **Dunque, la mitigazione climatica è condizionata dal fattore tempo**, il quale – a sua volta – dipende dalla dinamica naturale degli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti climatici, che a sua volta condiziona la **produzione alimentare, ovvero la fonte primaria di sostentamento della popolazione umana**.
149. In pratica, l’art. 2 spiega perché la stabilizzazione del sistema climatico sia un bene della vita che gli esseri umani possono rivendicare a *“beneficio della presente e delle future generazioni”*, come si legge altresì nell’art. 3 n. 1 UNFCCC: **da essa dipende l’alimentazione presente e futura**.
150. In merito al fattore tempo, l’art. 4 n. 2 lett. a) dell’UNFCCC contemplava la c.d. *“clausola del ritorno ai precedenti livelli di emissione”*. Essa, infatti, disponeva che i paesi industrializzati, come l’Italia, nella loro qualità di emittori storici di gas serra sin dai primordi dell’era industriale e quindi con *“quote”* di responsabilità superiori agli altri Stati, avrebbero dato prova di realizzare le mitigazioni non dannose, riconducendo, entro l’anno duemila, le proprie emissioni ai livelli del 1990.
151. Questo risultato, com’è noto, è fallito, decretando l’ineluttabile permanenza delle mitigazioni statali, nella loro incapacità di fermare l’aumento di concentrazioni di gas serra in atmosfera e il conseguente aumento della temperatura media globale, come notoriamente puntualmente avvenuto. Pertanto, **dopo il fallimento dell’art. 4 n.1 lett a) dell’UNFCCC, la mitigazione climatica dei paesi industrializzati, Italia inclusa, è divenuta ufficialmente dannosa, ovvero non idonea a raggiungere il suo scopo** (eliminazione di *“qualsiasi pericolosa interferenza umana”* sull’intero sistema climatico) ed anzi idonea a contribuire alla persistenza dell’emergenza climatica: **su questo fallimento fattuale si fonda la rivendicazione del diritto fondamentale alla mitigazione climatica non dannosa, senza la quale nessun diritto è tutelato**.
152. Con il Protocollo di Kyoto, invece, gli Stati industrializzati, come l’Italia, si sono impegnati a una mitigazione quantificata in modo fisso e predeterminato. Anch’essa, però, non ha funzionato, nel senso che la mitigazione fissa c’è stata, ma essa ha garantito la conformità formale al Protocollo, non invece la non dannosità nel significato dell’art. 2 dell’UNFCCC, tant’è che

concentrazioni di gas serra e temperatura media globale hanno continuato ad aumentare incrementando, per l'appunto, la *“pericolosa interferenza umana sul sistema climatico”*.

- 153. Dopo Kyoto, ci si è resi conto che una mitigazione meramente conforme a una norma non è sinonimo di mitigazione climatica non dannosa.**
- 154.** Proprio in ragione di siffatta constatazione, l'Accordo di Parigi ha introdotto la novità dell'art. 2 nella prospettiva c.d. *botton up* della responsabilizzazione dei singoli Stati di fronte all'incremento delle “perdite e danni”, finalmente esplicitati dall'art. 4 dell'Accordo di Parigi. Gli Stati industrializzati, come l'Italia, devono, nella loro *“più alta ambizione possibile”*, perseguire *“obiettivi assoluti”* di riduzione [non più semplice “limitazione”, come nell'UNFCCC] delle emissioni *“in tutti i settori dell'economia”*, tenendo conto, però, non solo della loro “quota” di responsabilità storica nelle emissioni, come già richiesto dall'UNFCCC, ma anche del rispetto di una soglia di tollerabilità/sicurezza del contenimento dell'aumento della temperatura media globale, indicata appunto dall'art. 2 (ovvero tra +1,5°C e +2°C, rispetto ai livelli preindustriali, entro il 2100). In sintesi, **con l'art. 2 dell'Accordo di Parigi, viene concordata la soglia di tollerabilità e sicurezza al cui interno conteggiare la mitigazione climatica dei singoli Stati rispetto alla loro “quota” di responsabilità storica.**
- 155.** A questo punto, **la mitigazione climatica risulta efficace – e quindi non dannosa – se e solo se, oltre al fine e alla condizione di cui all'art. 2 UNFCCC, rispetta, nella quantificazione storica delle emissioni da abbattere, la soglia di tollerabilità/sicurezza dell'art. 2 Accordo di Parigi.**
- 156. Di qui, la rivendicazione umana, accanto alla stabilità, alla sicurezza del sistema climatico e alla mitigazione climatica non dannosa in base ai due parametri dell'art. 2 UNFCCC e 2 Accordo di Parigi.**
- 157.** Purtroppo, però, anche questa terza strada finalizzata a scongiurare mitigazioni climatiche dannose si sta rivelando fallimentare. Già il *“[Glasgow Climate Pact](#)”*, adottato dagli Stati nel 2021 in seno alla COP26, ha decretato l'insorgenza del c.d. *“decennio critico”* ovvero la necessità e urgenza di accelerare l'abbattimento delle emissioni nell'arco temporale del 2030, al fine di centrare comunque la prima soglia di tollerabilità/sicurezza dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi: il contenimento dell'aumento della temperatura entro +1,5°C.
- 158. Il [Global Stocktake](#) – letteralmente “Bilancio Globale”, ovvero il meccanismo di valutazione operato dagli Stati parte dell'Accordo di Parigi in merito all'efficacia delle misure di mitigazione da essi adottate in relazione alla emergenza climatica – di COP28 del 2023 ha ufficializzato la persistenza del fatto dannoso.** Infatti, questo primo bilancio globale delle mitigazioni climatiche degli Stati, richiesto dall'art. 14 dell'Accordo di Parigi, ha decretato un **allarmante**

gap: le misure di mitigazione climatica adottate dagli Stati non solo non sono destinate a contenere l'incremento delle temperature al di sotto della prima soglia di tollerabilità/sicurezza del +1,5°C, ma addirittura consentiranno di sfondare persino la seconda soglia di +2°C, per di più in tempi in accelerazione.

- 159.** La Corte di Strasburgo, in “*KlimaSeniorinnen*”, è stato il primo giudice a prendere atto di questa drammatica situazione: non a caso esso parla di riconosciuto **fallimento (*failure*) delle mitigazioni climatiche statali e di inesorabile qualificazione dell'emergenza climatica come fatto ingiusto**, perché produttivo di danni già in corso, e **illecito permanente**, perché causativo di costanti, crescenti e sempre più irreversibili perdite, danni, pericoli e rischi, in ragione appunto del perdurante *failure*.
- 160.** In questo quadro non rassicurante, l'UE, che – come accennato – ha aderito all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi, ha fissato i propri vincoli di abbattimento “minimo” delle emissioni al 2030, sia per sé che per i singoli Stati, con i Regolamenti n. 2021/1119 e 2023/857. Questo abbattimento presenta quattro caratteristiche:
- si tratta di una quantificazione “fissa” per il 2030 (-55% per l'intera UE e -43,7% per l'Italia);
 - è stata calcolata nell'impossibilità di individuare la “quota” storica dell'UE in quanto tale, considerata la sua peculiare composizione di sovranazionalità a integrazione progressiva (ossia con Stati membri che hanno aderito in tempi diversi, ma con “quote” storiche differenti di emissioni di gas serra);
 - è stata calcolata senza considerare il *Carbon Budget* residuo né per l'intera europea né per i singoli Stati.
- 161.** Proprio in ragione delle suindicate quattro caratteristiche, questo abbattimento è espressamente identificato come “minimo”: l'obiettivo dell'Unione di “*riduzione interna netta delle emissioni di gas serra*” (ossia emissioni al netto degli assorbimenti) è di “*almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030*”; mentre quello di “*limitazione*” delle emissioni di gas serra dello Stato italiano è di “*almeno al -43,7% al 2030*”.
- 162.** La formula “*almeno al*” serve a due scopi:
- non impedire agli Stati membri di calcolare la propria “quota” storica di responsabilità e il proprio *Carbon Budget* nazionale residuo;
 - conseguentemente consentire agli Stati di perseguire una mitigazione climatica che sia efficace e non dannosa per il proprio territorio, in ossequio alla già citata clausola di miglioramento ambientale dell'art. 193 TFUE.

163. Pertanto, il diritto europeo non osta al ricorso alla “quota equa” di responsabilità storica di ciascuno Stato membro e non osta al calcolo del *Carbon Budget* residuo nazionale, come richiesto dai §§ 441-444 e 550 di “*KlimaSeniorinnen*”.

VIII-B. LA MITIGAZIONE CLIMATICA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO E LA SUA NATURA DI OBBLIGAZIONE CIVILISTICA

164. La mitigazione climatica, con la sua finalità non dannosa, vincola ovviamente lo Stato italiano, in virtù della sua adesione all’UNFCCC e all’Accordo di Parigi, ratificati rispettivamente con l. n. 65/1994 e l. n. 204/2016, contenenti entrambe, tra l’altro, l’ordine di esecuzione, con tutte le conseguenze di vincolatività giuridica di diritto interno che tale “ordine” comporta, nella sua collocazione di fonte interposta ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.

165. Tuttavia, sia UNFCCC che Accordo di Parigi sono fonti anche di diritto europeo, in virtù dell’adesione formale dell’UE. In quanto fonti UE, esse interagiscono con l’ordinamento italiano nel quadro anche dell’art. 11, dunque con primato ed efficacia diretta.

166. Orbene, la “europeizzazione” delle due fonti di diritto climatico internazionale non estingue la responsabilità individuale dello Stato italiano di diritto interno, per quattro ragioni:

- perché, comunque, UNFCCC e Accordo di Parigi sono stati ratificati con “*ordine di esecuzione*”;
- perché la responsabilità della mitigazione dei singoli Stati, nonostante la loro adesione a organizzazioni sovranazionali, è esplicitamente richiesta dall’art. 4, n. 18 dell’Accordo di Parigi;
- perché l’Italia, a differenza dell’UE, è anche Stato membro della CEDU, sicché essa deve tener conto, per la propria mitigazione climatica, anche dei vincoli CEDU, ora esplicitati dalle due cit. sentenze “*KlimaSeniorinnen*” e “*Duarte*”;
- perché i vincoli derivanti dalla CEDU sono pienamente compatibili con l’art. 193 TFUE.

167. Pertanto, l’obbligazione della mitigazione climatica (che, come più volte detto, deve essere efficace e, quindi, non dannosa) trova applicazione nell’ordinamento italiano attraverso tre “porte d’ingresso”, che non attivano fra loro alcuna antinomia reale, in ragione dell’identità dei contenuti:

- **ordine di esecuzione di UNFCCC e Accordo di Parigi, direttamente applicabile all’interno dell’ordinamento;**
- **primato ed effetto utile sempre di UNFCCC e Accordo di Parigi, direttamente applicabile all’interno dell’ordinamento;**
- **CEDU, che su UNFCCC e Accordo di Parigi fonda la mitigazione climatica non dannosa per la tutela dell’art. 8 CEDU, direttamente applicabile nell’ordinamento.**

168. In quanto direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento, l'obbligazione di mitigazione climatica non dannosa può legittimamente assurgere a "fonte" di un'**obbligazione civilistica, ai sensi dell'art. 1173 c.c., disposizione di apertura a qualsiasi "atto" o "fatto" individuato dall'ordinamento costituzionale, a sua volta aperto e integrato da altri ordinamenti e fonti ai sensi degli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.**
169. Più precisamente, l'obbligazione di mitigazione climatica non dannosa è **obbligazione civile per il concorso di tre "fonti" di obbligazione:**
- **l'emergenza climatica**, in quanto "fatto" ingiusto e illecito permanente nella sua produzione di danni attuali e futuri (come ora riconosciuto dalla Corte EDU);
 - **UNFCCC e Accordo di Parigi**, in quanto "atti" direttamente applicabili nell'ordinamento interno per "ordine" di esecuzione;
 - **art. 8 CEDU**, in quanto "atto" a tutela dei diritti contro la mitigazione dannosa dallo Stato.
170. In questo incontrovertibile quadro, l'inciso del Tribunale di Roma sulla "inesistenza" di una obbligazione civilistica si traduce in una illegittima disapplicazione dell'art. 1173 c.c. e in una manifesta violazione dell'ordine di esecuzione dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi, cui aggiungere – ora – la sopravvenuta violazione dell'art. 8 CEDU.

VIII-C. LA RESPONSABILITÀ CLIMATICA DELLO STATO ITALIANO EX ART. 2043 C.C.

VIII-C1. SULLA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI DA ESSI DERIVANTI, VIOLATI DALLO STATO

171. Che si sia in presenza a pieno titolo di un'obbligazione civilistica risulta fuori discussione. Dopo le nitide chiarificazioni della Corte EDU, la mitigazione climatica statale si profila come obbligazione civilistica (di "*Civil Limb*") a pluralità di fondamenti (UNFCCC, Accordo di Parigi, fatto ingiusto e permanente dell'emergenza climatica, art. 8 CEDU). Che anche in Italia possano sussistere obbligazioni civili a pluralità di fondamenti è del tutto pacifico alla luce proprio dell'art. 1173 c.c., come ammesso non da oggi (cfr., per es., **Corte cass. civ. sez. I n. 7149/2020, sez. III n. 6727/2019, sez. III n. 2577/1995**).
172. Nulla osta, di conseguenza, affinché siffatta obbligazione si integri ora con l'art. 2043 c.c., ora con l'art. 2051 c.c., anche perché l'ordinamento italiano è costituzionalmente vocato all'apertura inter-ordinamentale (artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.).
173. Del resto, sussistono tutti i requisiti d'insorgenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato, *ex art. 2043 c.c.* ed *ex art. 2051 c.c.*
174. Circa il profilo della "colpa" dello Stato e dell'imputazione soggettiva della responsabilità, vale quanto ricostruito dalla Corte EDU in "*KlimaSeniorinnen*" ai §§ 436 e 509-510: gli Stati del Consiglio d'Europa sono "*consapevoli*" di tutto: della situazione di emergenza climatica e della

necessaria “*urgenza*” di intervenire quanto prima; della “*seria minaccia attuale e futura al godimento dei diritti umani*”; della capacità, solo a volerlo, di adottare “*misure per affrontare [la minaccia] efficacemente*”; di non poter negare che il contenimento dell’aumento della temperatura media a +1,5°C produce “*rischi rilevanti inferiori*”; e sono soprattutto “*consapevoli*” che “*gli attuali sforzi di mitigazione globali non sono sufficienti per raggiungere*” gli obiettivi dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi, e che le evidenze scientifiche dimostrano un crescente aumento dei tassi di mortalità e morbilità, causati dal cambiamento climatico antropogenico.

- 175. In “*KlimaSeniorinnen*” si legge una sorta di “fotografia” della responsabilità extra-contrattuale degli Stati membri del Consiglio d’Europa in tema di mitigazione climatica. I suoi contenuti possono essere smentiti solo in un modo: verificando che lo Stato stia procedendo con una mitigazione climatica non dannosa ovvero conforme alle indicazioni contenute nei §§ 441-444 e 550 della medesima sentenza CEDU.**
- 176.** Proprio per quest’ultimo richiamo, a fronte delle prove già allegate nel giudizio di primo grado e mai confutate – come detto – dallo Stato in sede istruttoria, gli odierni appellanti forniscono ora un’ulteriore prova documentale riguardante la “lacuna critica” della mitigazione italiana statale, così come ricostruita dalla Corte EDU in “*KlimaSeniorinnen*”, nel combinato disposto tra art. 2 UNFCCC, art. 2 Accordo di Parigi e art. 8 CEDU e nelle rappresentazioni fornite ai §§ 441-444 e 550 (**Allegato F**).
- 177.** Infatti, come si evince dai suddetti paragrafi, **ciascuno Stato membro della CEDU deve:**
- **conteggiare la propria mitigazione in base alla propria “quota” di responsabilità storica (c.d. “quota equa” o “*fair share*”)** come richiesto dall’UNFCCC, dall’Accordo di Parigi e dal *Glasgow Climate Pact*, in modo da eliminare o ridurre al minimo i danni presenti e futuri sul proprio territorio e contribuire al “vantaggio mondiale” del mantenimento della soglia di tollerabilità/sicurezza dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi, in coerenza con la precauzione “climatica”, disposta dall’art. 3 n.3 dell’UNFCCC (così i §§ 441-444);
 - **calcolare il proprio *Carbon Budget* nazionale residuo, o metodo contabile equivalente**, in modo da scandire i tempi della mitigazione a partire dall’attuale decennio in corso (ossia entro il 2030), in modo da avere la certezza contabile di non promuovere una mitigazione climatica dannosa per il proprio paese e per l’intero sistema climatico (così il § 550).
- 178.** In particolare, la Corte di Strasburgo in questo ultimo paragrafo ha statuito che “*Nel valutare se uno Stato sia rimasto all’interno del proprio margine di apprezzamento (si veda il precedente paragrafo 543) ... esaminerà se le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario, abbiano tenuto in debito conto la necessità di:*

(a) adottare misure generali che specifichino un obiettivo temporale per il raggiungimento della neutralità del carbonio e il bilancio complessivo del carbonio rimanente per lo stesso periodo di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b) definire obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in grado, in linea di principio, di raggiungere gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi previsti dalle politiche nazionali;

(c) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o sono in procinto di farlo, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (vedere le precedenti lettere (a)-(b));

(d) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili; e

(e) agire tempestivamente e in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti".


179. Entrambi questi criteri (conteggiare la propria mitigazione climatica in base alla propria “quota” di responsabilità storica e calcolare il proprio *Carbon Budget* nazionale residuo, o metodo contabile equivalente) non sono stati “inventati” dalla Corte EDU. Semplicemente la Corte li ha tratti dalle citate disposizioni di diritto internazionale climatico, deducendo che essi, **in quanto criteri tecnici per evitare o ridurre danni e garantire vantaggi mondiali, fungono da limiti esterni al margine di apprezzamento di ciascuno Stato**, anche perché sono gli Stati a “auto-vincolarsi” in tal senso sia in sede di sottoscrizione degli accordi (UNFCCC, Accordo di Parigi, COP) sia nella sede intergovernativa di discussione con la comunità scientifica (IPCC).
180. Nel corso dell'istruttoria del giudizio di I grado, gli odierni appellanti hanno depositato **due Report** della citata *Climate Analytics* e tali *Report* altro non hanno fatto che applicare i criteri, ora richiamati dalla Corte EDU nei cit. §§ 441-444 e 550, rilevando le insufficienze dell'attuale (aggiornata al 2022) mitigazione climatica italiana rispetto sia alla “quota equa” sia al *Carbon Budget* residuo, con l'effetto di ricalcolare correttamente la mitigazione climatica entro il 2030 con un abbattimento delle emissioni di gas serra del 92% rispetto ai livelli preindustriali, condizione insostituibile per scongiurare qualsiasi mitigazione climatica dannosa.
181. Tuttavia, in ragione della subentrata decisione “*KlimaSeniorinnen*” che, nel § 550, ha formulato un vero e proprio catalogo dei “requisiti” necessari per garantire una mitigazione climatica non dannosa ai sensi dell'art. 8 CEDU, gli odierni appellanti si sono rivolti al Centro di Ricerca Euro

Americano dell'Università del Salento, per chiedere se e come fosse possibile verificare la presenza o meno, nella mitigazione climatica italiana, dei “requisiti” elencati dal suddetto § 550 (Allegato F).

182. Il suddetto Centro ha proceduto a un accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) nei confronti di ISPRA e del MASE, da cui sono emerse:
- l'assenza di qualsiasi guida o metodo di ricostruzione della “quota” di responsabilità emissiva storica dello Stato italiano ai fini del conteggio mitigativo appunto in “quota equa” o “*fair share*”;
 - l'assenza del calcolo del *Carbon Budget* residuo nazionale per garantire la mitigazione climatica non dannosa.
183. **Si dispone, dunque, di una apposita prova documentale, fornita da ISPRA, della “lacuna critica” dello Stato italiano per totale assenza dei criteri di cui ai §§ 441-444 e 550 CEDU, con conseguente violazione dell’art. 8 CEDU (Allegato F).**
184. A quanto sopra vanno aggiunte ulteriori considerazioni rivenienti da altri documenti prodotti da autorevoli istituzioni: il Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici ([European Scientific Advisory Board on Climate Change](#) – ESABCC) è un organismo indipendente che fornisce all'UE una consulenza continuativa in materia di cambiamenti climatici. Tra i suoi compiti, vi è la valutazione delle azioni climatiche dell'Unione già esistenti e delle proposte future, in particolare rispetto al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati nell'Accordo di Parigi.
185. Nel suo Report “*Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050*” pubblicato nel 2023 (Allegato I) – e già richiamato in sede di comparsa conclusionale nel precedente grado di giudizio – l'ESABCC (per quel che qui interessa) ha:
- rimarcato la necessità che la mitigazione climatica dell'UE tenga conto delle responsabilità storiche emmissive degli Stati rispetto al *Carbon Budget* in esaurimento (e quindi siano parametrare alla “quota equa” che ne deriva);
 - individuato che, **per la maggioranza dei modelli di calcolo applicati per determinare la “quota equa” dell'UE, la stessa ha già emesso una quota maggiore di quella consentita dal *Carbon Budget* relativo al target di contenimento della temperatura di +1,5°C.**
186. In altre parole, volendo rimanere nell'ambito del criterio dell'equo contributo, in linea con gli obblighi di diritto internazionale che ha sottoscritto, l'UE **non potrebbe più emettere alcunché già ora.**
187. A seguito della pubblicazione di questo importante Report, anche il [Consiglio di esperti per le questioni ambientali sul carbon budget tedesco](#) (in tedesco: *Sachverständigenrat für*

Umweltfragen – SRU), nel Report “*Where do we stand with the CO2 budget? An update*” pubblicato nel marzo 2024 (**Allegato J, in particolare figura 1 pag. 3**), ha evidenziato che il **Carbon Budget** disponibile per la Germania (e anche quello **disponibile per l’intera UE**) si è **già praticamente esaurito in relazione ai target climatici più ambiziosi** (ad esempio, quello relativo al 67% delle probabilità di contenere l’incremento delle temperature globali entro +1,5°C), **mentre quello relativo ai target meno ambiziosi, si esaurirà nei prossimi anni.**

- 188.** Questi dati si riverberano anche in relazione all’Italia, come confermato dal Report “*Stime dei carbon budget inerenti alla quota equa dell’Italia*”, redatto nel settembre 2024 dagli scienziati Setu Pelz, Yann Robiou du Pont e Zebedee Nicholls (**Allegato K**). Questo studio “*ha stimato i budget inerenti alla quota equa per l’Italia sulla base degli approcci metodologici adottati nel rapporto ESABCC e dello studio scientifico di base di Pelz et al. (2023), utilizzando come base di calcolo le stime più aggiornate del restante carbon budget globale*” rilevando che, **secondo la maggior parte delle metodologie applicate per calcolare il Carbon Budget disponibile per l’Italia in applicazione dei criteri della “quota equa” (quali la responsabilità storica e la capacità), portano a ritenere che l’Italia ha già esaurito il suo Carbon Budget. Solo la metodologia che fa capo ad una eguale distribuzione delle emissioni pro-capite (quella più favorevole per gli Stati europei, come evidenziato nel Rapporto ESABCC) riconosce all’Italia un (limitato) carbon budget residuo di 1,2-1,22 GT CO₂ dall’inizio del 2023.**
- 189.** Secondo gli scienziati, qualora l’Italia programmasse entro il 2030 un taglio di emissioni di gas a effetto serra del 55% (e sappiamo che non sarà così, perché le riduzioni pianificate sono molto più basse), esaurirebbe entro il 2029 il suo *Carbon Budget* disponibile determinato applicando la metodologia più favorevole. Se volesse – per contro – rispettare il *Carbon Budget* residuo così determinato, il nostro Paese “*dovrebbe raggiungere lo zero netto di emissioni di CO₂ da combustibili fossili e industriali nel 2029. Ciò richiederebbe una riduzione annuale delle emissioni equivalente al 13,9% delle emissioni del 2022 ogni anno fino allo zero netto. Dal 2030 in poi l’Italia dovrebbe avere emissioni nette di CO₂ pari a zero per rispettare il suo carbon budget*”.
- 190.** Quanto sopra è espresso molto chiaramente nel grafico contenuto a pag. 19 del Report di Pelz et al. (**Allegato K**):



- 191.** Queste conclusioni sono il frutto di lavori rigorosi, realizzati da rinomati scienziati e autorevoli istituzioni, come lo erano i due Report di *Climate Analytics*: alla luce della sentenza “*KlimaSeniorinnen*”, ed in particolare dei §§ 441-444 e 550, essi costituiscono la cartina di tornasole per verificare se l’ambizione climatica di uno Stato (l’Italia, nel nostro caso), rientri nel quadro di legalità tracciato dalla Corte di Strasburgo.
- 192.** In primo grado, lo Stato italiano non ha contestato i Report di *Climate Analytics*; non ne ha contestato la metodologia, non ne ha contestato i calcoli, non ne ha contestato nemmeno le conclusioni, limitandosi a ribadire che le decisioni relative alle riduzioni di gas a effetto serra, e quindi l’individuazione delle misure di mitigazione, costituiscono una espressione insindacabile di attività “politica”.
- 193.** Proprio questa sua scelta, in uno al rifiuto di calcolare il *Carbon Budget* nazionale residuo, o metodo contabile equivalente, comporta che lo Stato italiano si trova in una condizione di “lacuna critica” rispetto a quanto statuito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “*KlimaSeniorinnen*”; per uscire fuori da questa situazione illegittima, lo Stato dovrebbe prendere posizione in modo specifico su metodologia, calcoli e conclusioni quanto meno dei due report di *Climate Analytics*, del Rapporto *ESABCC* e del Rapporto di *Pelz et al.*, e calcolare il suo *Carbon Budget* nazionale residuo, al fine di dimostrare che le sue scelte di mitigazione climatica

rientrano nel margine di apprezzamento perimetrato dalla Corte di Strasburgo. L'eventuale scelta di continuare a rifugiarsi dietro l'insindacabilità delle opzioni climatiche costituirebbe una conferma della volontà di permanere in una situazione di "lacuna critica", imputabile a "le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario".

- 194.** I documenti e le evidenze scientifiche allegate provano, senza possibilità di confutazione scientifica alcuna e maggior ragione dopo i "requisiti" necessari richiesti da "*KlimaSeniorinnen*" per la tutela dell'art. 8 CEDU, la negligenza dello Stato italiano nel far fronte all'emergenza climatica del proprio territorio su cui, come si legge in "*Duarte*", ciascuno Stato detiene il "controllo finale" sulla produzione delle emissioni di gas serra (§ 192) e, come si puntualizza in "*KlimaSeniorinnen*", il "controllo delle cause" (§ 478).
- 195.** L'altrettanto riconosciuto – dalla Corte di Strasburgo – nesso tra cambiamento climatico e lesione, presente e futura, dei diritti fondamentali della persona, integra la fattispecie *ex art.* 2043 c.c., per di più alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma del *neminem laedere* ivi contenuta.
- 196.** È fin troppo noto, infatti, il processo di "costituzionalizzazione" dell'art. 2043. In estrema sintesi, esso si è consolidato su cinque pilastri:
- quello dell'utilizzabilità dell'art. 2043 c.c. anche a scopo di prevenzione verso qualsiasi conseguenza dannosa, come indicato dalla **Corte costituzionale (sent. n. 641/1987)** e confermato dalla **Corte di cassazione** (cfr., tra le molte, **SS.UU. civili n. 8092/2020**, dove si ribadisce la preventiva esperibilità dell'azione *ex art.* 2043 c.c., in presenza di situazioni di accertato pericolo, per eliminare e prevenire i danni potenziali per la salute ovvero ad altri diritti fondamentali delle persone, attraverso la condanna all'adozione delle necessarie misure, pronunciata nei riguardi dell'autore di fatti compiuti o che stanno per compiersi), tra l'altro oggi nuovamente richiamato dalla Corte costituzionale con riguardo alla tutela delle generazioni future (**sent. n. 105/2024**);
 - quello della qualificazione dell'art. 2043 c.c. come "*norma secondaria*" che rintraccia direttamente in Costituzione, all'art. 32 Cost., la sua "*norma primaria direttamente precettiva*" e inderogabile, sicché il danno alla salute è sempre "ingiusto", risarcibile e "senza eccezioni" a favore del potere pubblico (**Corte cost. nn. 15/1973, 444/1988, 356/1991, 485/1991, 64/1992, 156/1999**);
 - la conseguente qualificazione del *neminem laedere* come elemento d'identità costituzionale dello Stato e controlimite a qualsiasi fonte di potere (**Corte cost. nn. 184/1986, 641/1987, 307/1990, 202/1991, 16/1992, 71/1993, 561/1997, 156/1999**);

- l'ulteriormente consequenziale inabrogabilità dell'obbligo di riparazione della lesione del diritto alla salute, in forza del suo radicamento in Costituzione, con la sola facoltà, per il legislatore, di optare tra risarcimento o indennizzo o *facere*, senza mai poter escludere, neppure in via di fatto, il diritto della persona lesa a chiedere una qualsiasi forma di risarcimento, ristoro o prevenzione del danno e protezione dal rischio (**Corte Cost. nn. 184/1986, 307/1990, 202/1991, 218/1994, 561/1997**);

- la qualificazione della "lesione" al diritto alla salute in termine di "perdita" intesa come diminuzione o privazione di un valore o una condizione personale (**Corte cost. n. 372/1994**).

197. Con questa cornice di fondamento costituzionale, non c'è possibilità alcuna per escludere la responsabilità extra-contrattuale dello Stato, in ordine alla sua mitigazione climatica persistentemente dannosa. Anzi, dopo "*KlimaSeniorinnen*", la "norma primaria" che integra l'art. 2043 c.c. non risiede più soltanto nell'art. 32 Cost., ma rintraccia un suo ulteriore contenuto precettivo nell'art. 8 CEDU.

198. Alla luce di quanto sopra esposto, di fronte alle precise e documentate critiche sollevate dagli odierni appellanti sull'inefficacia delle misure di mitigazione adottate dallo Stato, proprio la pretesa di questi – avallata dal Tribunale di primo grado – di "insindacabilità politica", sfornita da ogni prospettazione alternativa basata su documenti e dati, costituisce prova schiacciante della responsabilità extracontrattuale dello Stato.

VIII-C2. IL DIRITTO FONDAMENTALE LESO DALLE "LACUNE CRITICHE" DELLO STATO

199. Che sussistano le "lacune critiche" nella mitigazione climatica dello Stato è documentalmente dimostrato proprio da ISPRA (cfr. **Allegato F**), ovvero da quell'istituzione che il giudice di prime cure ha considerato l'unica "fonte informativa" per l'Italia.

200. Tuttavia, che la mitigazione climatica italiana permanga insufficiente costituisce persino ammissione ufficiale dello Stato stesso, se solo si legge la Relazione del MASE allegata al DEF 2024, dove, nel paragrafo intitolato "*Raggiungimento degli obiettivi 2030*" (p. 32), si prende atto della "distanza" dei vigenti sforzi mitigativi italiani rispetto appunto al "decennio critico" del 2030.

201. Che tutto questo comprometta l'esistenza, presente e futura, della persona umana in tutte le sue dimensioni di vita e per tutti i determinanti della sua salute, è stato documentalmente provato in Primo grado e trova ora consacrazione in "*KlimaSeniorinnen*".

202. Che tutto questo esiga la tutela del diritto fondamentale alla stabilità e sicurezza del sistema climatico e alla mitigazione climatica non dannosa, è stato già rappresentato dagli odierni appellanti tanto nei fondamenti costituzionali quanto nei presupposti geofisici, base stessa – come accennato – dell'art. 2 UNFCCC e dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi. Pertanto, come la

Corte EDU ha riconosciuto tale diritto in termini di evoluzione dell'art. 8 CEDU, alla luce dell'inedito e ultimativo fatto dell'emergenza climatica (cfr. §§ 544-546 di "*KlimaSeniorinnen*"), così nulla osta, nel sistema costituzionale italiano aperto ai "nuovi diritti", ai sensi dell'art. 2 Cost., e ora a quelli delle generazioni future, ai sensi del riformato art. 9 Cost. (**Corte cost. n. 105/2024**), di riconoscere questo specifico diritto "*in modo separato e distinto*" (per parafrasare la citata sentenza della Corte suprema indiana 2024 INSC 280) dagli altri diritti.

- 203.** La necessità di questo separato riconoscimento è sia logica che naturale: è logica, perché non avrebbe alcun senso tutelare i diritti alla salute e all'ambiente come "segmenti" del sistema climatico, negando la pretesa soggettiva alla stabilità e sicurezza del sistema climatico in sé, realizzabile solo nella mitigazione climatica non dannosa; è naturale, perché risponde alle leggi di natura del sistema climatico, a partire da quella dell'inerzia, da cui si desume che una mitigazione climatica è non dannosa se e solo se si adegua ai tempi del sistema climatico e non invece ad altre variabile di mera invenzione umana, come gli interessi economici o altre contingenze esclusivamente antropocentriche. Questi tempi del sistema climatico, per pacifica (e dagli Stati condivisa dentro l'IPCC) acquisizione scientifica, dipendono dal *Carbon Budget* rimanente (cfr. IPCC-Focal point Italia, [Bilancio di carbonio](#), e, in merito al calcolo del tempo al quale adeguare la mitigazione climatica, l'iniziativa mondiale [Climate Clock](#)).

**VIII-C3. SUL NESSO DI CAUSALITÀ INTERCORRENTE TRA LA CONDOTTA STATALE
INTEGRANTE LA "LACUNA CRITICA" E IL DIRITTO FONDAMENTALE LESO**

- 204.** Anche sui nessi di causalità si è fornita ampia evidenza scientifica in sede istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, sicché ad essa si rinvia.
- 205.** A queste evidenze, si aggiunge ora, ancora una volta, la sentenza CEDU "*KlimaSeniorinnen*": essa, infatti, è la prima sentenza in cui la Corte EDU approfondisce la questione del nesso di causalità fra misure statali e diritti umani. Tale novità inaugura uno scenario inedito in merito alla "forza normativa" dell'interpretazione CEDU della causalità climatica rispetto ai modi nazionali di inquadramento e discussione del tema.
- 206.** Nel contesto specifico dell'Italia, poi, la novità si combina anche con la collocazione delle interpretazioni CEDU tra le fonti interposte nei termini dell'art. 117 c.1 Cost., dunque in posizione gerarchicamente superiore anche alle eventuali fonti legislative interne, riguardanti appunto il tema della causalità. Infine, l'assenza di precedenti giurisprudenziali italiani sulla causalità climatica suggerisce di non ancorarsi ad altre argomentazioni giuridiche, totalmente avulse dalla conoscenza della complessità del fatto climatico, presidiato – come più volte richiamato – da insostituibili (e ineludibili) leggi di natura.

207. Proprio con questa consapevolezza, la Corte EDU spiega che la causalità climatica non è riconducibile né alla causalità ambientale, né ad altre manifestazioni di causalità (§§ 415, 422, 424), tant'è che, nel § 425, scandisce la complessità delle dimensioni della causalità climatica, nella considerazione della loro reciproca interdipendenza, conoscibile e comprensibile solo attraverso la scienza (§§ 427-428) e tenendo conto della gravità dei rischi che quella conoscenza scientifica evidenzia, in ragione del fatto, come si spiega nel § 435, che, tra gli interessi tutelati dalla CEDU come diritti umani, vi è sempre e comunque l'avversione al rischio, sicché *“le questioni relative al nesso di causalità devono sempre essere considerate alla luce della natura fattuale della presunta violazione nonché della natura e della portata della violazione”*.
208. La sintesi conclusiva dalla complessità della causalità climatica viene esposta dalla Corte europea, ai fini dell'accesso al giudice, attraverso un argomento controfattuale specificamente tarato proprio sulle caratteristiche inerziali del sistema climatico: *“I vari elementi dell'analisi ..., in particolare la nozione di danno o pericolo imminente, non possono essere applicati senza tenere adeguatamente in considerazione la natura specifica dei rischi correlati al cambiamento climatico, incluso il loro potenziale di conseguenze irreversibili e la conseguente gravità dei danni. Laddove i danni futuri non siano meramente speculativi ma reali e altamente probabili (o virtualmente certi) in assenza di adeguate misure correttive, il fatto che il danno non sia strettamente imminente non dovrebbe, di per sé, portare alla conclusione che la decisione [giudiziale] sarebbe ininfluenza per la sua attenuazione o riduzione. Un simile approccio limiterebbe indebitamente l'accesso a un tribunale proprio per molti dei rischi più gravi associati al cambiamento climatico”* (§ 614)
209. È appena il caso di far presente che questa analisi del rischio, nella sua “natura fattuale” conoscibile solo attraverso la scienza (precisamente attraverso quella scienza monitorata dall'IPCC con il consenso degli Stati, ma totalmente espunta dall'orizzonte cognitivo del Tribunale civile di Roma), è stata effettuata dagli odierni appellanti nell'istruttoria del giudizio di primo grado, senza confutazione scientifica alcuna (ma solo con qualche asserzione di sapore negazionistico) da parte dello Stato.
210. Del resto, quando è in gioco la persona umana, la conoscenza scientifica limita la discrezionalità del potere politico, sia in caso di danno che di pericolo di danno, imponendo a qualsiasi giudice di operare alla luce dello stato delle conoscenze acquisite tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e internazionali – a ciò deputati (**Corte cost. nn. 185/1998, 121/1999, 282/2002, 383/2003, 151/2009**) e di fondare i propri convincimenti su rilevazioni statistiche della mortalità e/o morbosità del fenomeno e sui costi sociali dell'eventuale inazione (**Corte cost. n. 180/1994**), affinché la decisione poggi “su dati certi” e applicando “regole di sicura conoscibilità” (**Corte**

Cost. n. 641/1987), persino nelle ipotesi di pericolo astratto (**Corte cass. pen. sez. IV n. 14263/2019**).

211. Adesso, dopo la sentenza “*KlimaSeniorinnen*”, è quasi elementare, da un lato, constatare la sussistenza della “lacuna critica” dello Stato italiano nella propria mitigazione climatica che, difettando sia di “quota equa”, rapportata alla propria responsabilità storica, e sia di assenza di calcolo del *Carbon Budget* residuo nazionale (**Allegato F**), permane dannosa, e, dall’altro rilevare, alla luce delle analisi di rischio prodotte in I grado e dell’inquadramento CEDU della causalità climatica, il nesso eziologico tra tale “lacuna critica” e l’esposizione ingiusta e crescentemente pericolosa dei residenti sul territorio italiano a tutte le “perdite e danni” *ex art. 8*, Accordo di Parigi, nonché agli ulteriori rischi e pericoli attivati e attivabili dall’emergenza climatica in atto.
212. Se poi, anche su questo fronte, si vuole avere una sorta di “ammissione ufficiale” dello Stato italiano in tema di nesso eziologico mitigazione climatica → sorti di esposizione passiva dei residenti sul territorio italiano, basta consultare il già citato Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico ([PNACC](#), **Allegato L**) che non fa mistero della verità scientifica né delle analisi di rischio né delle ricostruzioni causali, utilizzate dalla Corte EDU.

IX. IN SUBORDINE: LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2051 C.C.

213. In via subordinata, la responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano può essere sussunta nella fattispecie dell’art. 2051 c.c.
214. Anche in questo caso, nulla osta all’utilizzo della disposizione italiana, alla luce di quanto provato nella sede istruttoria del giudizio di primo grado: ancora una volta, a maggior ragione dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024.
215. In particolare, la sentenza “*Duarte*”, nel negare la responsabilità extraterritoriale dello Stato per la lesione di diritti, consumatasi al di fuori dei propri confini sovrani, ha fissato il punto di diritto, secondo cui gli Stati, in materia climatica, detengono il “*controllo finale*” sulle emissioni di gas serra del proprio territorio (§ 192). Analogamente, “*KlimaSeniorinnen*” imputa al singolo Stato il “*controllo delle cause*” del cambiamento climatico antropogenico (§ 478). Questo doppio controllo iniziale (“*controllo delle cause*”) e finale (“*controllo finale*”), corrisponde, a tutti gli effetti, al concetto di “*potere di governo*”, di carattere “*effettivo e non occasionale*”, utilizzato dalla giurisprudenza applicativa dell’art. 2051 c.c., da intendersi appunto come potere tanto di “provocare” quanto di “eliminare le situazioni di pericolo” di una qualsiasi “cosa” su cui si esercita quel “potere”, o in termini di fatto o di diritto (per es. **Corte cass. civ., sez. II 20429/2022**).

216. A sua volta, “*KlimaSeniorinnen*”, al § 444, ha escluso pure il concorso di cause sulla “cosa” territoriale statale, puntualizzando che l’impossibilità, per i singoli Stati, di influenzare il cambiamento climatico globale non assurge a elemento di esclusione della responsabilità extracontrattuale statale sul proprio territorio.
217. In poche parole, pertanto, il “controllo” “delle “cause” e quello “finale” sul sistema climatico del territorio statale restano sempre e comunque imputati al solo Stato, indipendentemente da altri “contributi” eziologici. Il che è del tutto conforme, anche su questo aspetto, alla giurisprudenza italiana in tema di concorso di cause e responsabilità *ex art. 2051 c.c.* (per es. **Corte cass. civ. sez. III n. 11152/2023**).
218. Circa, poi, il nesso causale tra la “cosa” e i danni o pericoli alla persona, valgono le considerazioni, *supra* riportate, della Corte EDU in “*KlimaSeniorinnen*”.
219. Quindi, lo Stato italiano risponde dell’instabilità del proprio sistema climatico anche nella veste di esclusivo del “controllo” sul proprio territorio e sulle proprie risorse naturali, ossia nel significato di cui all’art. 2051 c.c., corroborato dall’interpretazione costituzionalmente orientata offerta da **Corte Cost. n. 156/1999 e n. 82/1995**, dove il dovere di custodia si declina come rispetto assoluto della salute della persona umana e della salubrità ambientale.
220. Tra l’altro, anche su questo tipo di responsabilità extracontrattuale è praticabile l’intervento giudiziale preventivo (cfr., per es., **Corte cass. civ., sez. III, sent. n. 1725/2019**), soprattutto al cospetto di illeciti permanenti, come a pieno titolo l’emergenza climatica è rubricata in “*KlimaSeniorinnen*” ai fini di tutela dell’art. 8 CEDU.

X. IN ULTERIORE SUBORDINE: LA RESPONSABILITÀ DA “CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO”

EX ARTT. 1173 E 1218 C.C.

221. In ulteriore subordinate ai profili di responsabilità extracontrattuale, le Associazioni “A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus”, “Medici per l’Ambiente ISDE Italia onlus”, “Coordinamento Nazionale No Triv” e “Biblioteca di Sarajevo” deducono la responsabilità da “contatto sociale qualificato” *ex artt. 1173 e 1218 c.c.*, sorta con l’adozione del PNIEC, singolo frammento del mosaico che identifica la complessiva condotta dello Stato italiano in materia climatica.
222. Il PNIEC, originariamente predisposto dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE), è stato adottato previo esperimento della procedura di consultazione pubblica (VAS) ai sensi degli **artt. 13, quinto comma e 14 TUA**, in ossequio al **Regolamento UE n.2018/1999**, che obbliga gli Stati a garantire al pubblico “*effettive opportunità di partecipazione alla preparazione*” dei piani nazionali (art. 1 n.1).

223. Alla procedura hanno partecipato, presentando proprie Osservazioni (cfr. **Allegato D all’atto di citazione**), le succitate associazioni: pertanto, ricorrendone i presupposti, hanno attivato la relazione richiesta ai fini dell’insorgenza di un rapporto inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema del c.d. “contatto sociale qualificato”, inteso come “*fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico*” (art. 1173 c.c.).
224. Come dettagliatamente riportato nell’atto di citazione (punti 89-96) e nel presente atto di appello (al Capo VI, punti 93-120) nel caso *de quo* sussistono i presupposti della richiamata categoria. Di conseguenza, la vicenda *de quo* è pacificamente riconducibile nel paradigma del c.d. “contatto sociale qualificato”.
225. Pertanto, l’oggetto dell’obbligazione, dedotta in giudizio su questo fronte, non consiste nella prestazione intrapresa, che rimane estranea al contenuto dell’instaurato rapporto, bensì nella protezione del soggetto destinatario della stessa, da realizzarsi mediante adempimento degli obblighi di correttezza e di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in attuazione del principio solidaristico *ex art. 2 Cost.*, nonché di buon andamento e imparzialità della P.A. *ex art. 97 Cost.* (cfr. **Cass. civ., sez. III, n. 24071/2017 e conformi Cass. civ., I, n. 21054/2019; I, n. 21053/2019; III, n. 20285/2019; SS.UU., n. 22437/2018; I, n. 19775/2018; SS.UU., n. 12477/2018; III, n. 24071/2017; III, n. 14188/2016; I, n. 11642/2012; III, n. 15992/2011; SS.UU., n. 14712/2007; III, n. 589/1999**).
226. Nella vicenda del PNIEC, correttezza e buona fede sono del tutto mancati e continuano a mancare, nei confronti di qualsiasi residente del territorio italiano e, a maggior ragione, verso coloro che hanno partecipato alla VAS, per due ragioni, rese ancora più evidenti dalla sentenza “*KlimaSeniorinnen*”:
- il PNIEC, invece di rimediare alla persistente “lacuna critica” della mitigazione climatica italiana, la perpetua;
 - di conseguenza, i contenuti del PNIEC permangono insufficienti, come ammesso dalla già citata Relazione del MASE allegata al DEF 2024.
227. Tra l’altro, anche queste argomentazioni delle associazioni appellanti trovano riscontro in “*KlimaSeniorinnen*”, lì dove si evidenzia che le “*garanzie procedurali a disposizione degli interessati sono particolarmente rilevanti nel determinare se lo Stato sia rimasto entro il proprio margine di apprezzamento*” (§ 553). Come più volte rimarcato, la cornice esterna – appunto come limite esterno – del “margine di apprezzamento” dello Stato consiste proprio in quei “requisiti” necessari (in *KlimaSeniorinnen* indicati nei §§ 441-444 e 550) che esulano dalla disponibilità del potere dello Stato, orbitando appunto nella buona fede e correttezza del rapporto tra potere e pubblico.

228. Le domande di condanna, di conseguenza, risultano fondate anche in conformità con la CEDU.

Tutto quanto ciò esposto in fatto e diritto, gli appellanti come in atti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CITANO

lo Stato italiano e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* (C.F. 80188230587), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, a comparire dinanzi alla **Corte di Appello di Roma – Sez. da destinarsi e C.I. da designarsi** – per l'udienza del **28 gennaio 2025**, all'ora di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c., compresa quella di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., ad oggetto di sentir accogliere il presente gravame e, in riforma della sentenza impugnata, sentir accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- **In via preliminare**, in relazione alle domande principali proposte dagli attori, previa eventuale sollevazione di un rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, accertare e dichiarare la giurisdizione di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello civile, in riforma della sentenza impugnata come in narrativa, a fronte della negazione della stessa da parte del Tribunale civile di Roma, per i motivi esposti in diritto; conseguentemente, ai sensi dell'art. 354, terzo comma c.p.c., ammettere le parti a compiere le attività che sono state precluse dalla decisione del giudice di primo grado, in ragione della declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione, ordinando in quanto possibile, la rinnovazione degli atti istruttori ai sensi dell'art. 356 c.p.c. ed accogliendo nel merito le domande degli odierni appellanti, così come già formulate nel giudizio di primo grado e nello specifico:

- **In via principale**, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione e ribadite nel presente atto di appello, la responsabilità *ex art. 2043 c.c.* dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t;

- per l'effetto, condannare il convenuto *ex art. 2058, co. 1, c.c.* all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda.

- In via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell’atto di citazione e ribadite nel presente atto di appello, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t;
- per l’effetto, condannare il convenuto ex art. 2058, co. 1, c.c., all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- **In via ulteriormente subordinata**, in accoglimento delle domanda proposta dalle Associazioni “A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus”, “Medici per l’Ambiente ISDE Italia onlus”, “Coordinamento Nazionale No Triv” e “Biblioteca di Sarajevo”, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell’atto di citazione e ribadite nel presente atto di appello, l’inadempimento da parte dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t, dell’obbligazione di protezione riveniente dall’instaurato contatto sociale qualificato;
- per l’effetto, condannare il convenuto ex art. 1453 c.c. a conformare (adeguare) il PNIEC alle disposizioni idonee a realizzare l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda.
- In via ancor più gradata, sempre in accoglimento della domanda proposta dalle quattro associazioni sopra menzionate, per le ragioni esposte nell’atto di citazione e ribadite nel presente atto di appello, la responsabilità da contatto sociale qualificato dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t;
- per l’effetto, condannare il convenuto ex art. 2058, co. 1, c.c., a conformare (adeguare) il PNIEC alle disposizioni idonee a realizzare l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che **il valore della presente controversia è indeterminabile.**

Si allegano i seguenti documenti:

- A) Copia conforme all'originale telematico della sentenza del Tribunale di Roma, II sezione civile, n. 3552/2024, pubblicata in data 26.02.2024, non notificata.
- B) Procure rilasciate in favore dell'Avv. Antonello Ciervo.
- Si allegano altresì, chiedendone l'acquisizione in quanto mezzi istruttori sopravvenuti rispetto a circostanze in fatto e diritto successive alla pubblicazione della sentenza appellata, i seguenti documenti:
- C) *Primo rapporto di comparazione interformanti Agosto 2024*, a cura dell'Osservatorio interformanti sul contenzioso climatico italiano dell'Università del Salento
- D) Sentenza caso “*KlimaSeniorinnen*” emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 9/4/24
- E) Quadro esplicativo dei contenuti salienti della sentenza CEDU “*KlimaSeniorinnen*”, a cura di Climate Litigation Network (2024)
- F) Rapporto *Le «lacune critiche» della mitigazione climatica italiana nelle informazioni ISPRA su carbon budget e quota storica di responsabilità emissiva dello Stato*, a cura del Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento (2024);
- G) Relazione MASE allegata al DEF 2024
- H) Rapporto su *I fondamenti geofisici e biofisici della differenziata sottoposizione passiva degli individui all'emergenza climatica*, a cura del Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento (2024)
- I) Rapporto *Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050*, a cura di European Scientific Advisory Board on Climate Change (2023)
- J) Rapporto *Where do we stand with the CO₂ budget? An update*, a cura del Consiglio di esperti per le questioni ambientali sul carbon budget tedesco (2024)
- K) Rapporto *Estimates of fair share carbon budgets for Italy*, a cura di Setu Pelz, Yann Robiou du Pont, Zebedee Nicholls (2024)
- L) Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
- M) Sentenza caso “*Duarte*” emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 9/4/24
- N) Rapporto sul tema della legittimazione ad agire, a cura di Climate Litigation Network (2024)
- O) Rapporto sul tema della separazione poteri, a cura di Climate Litigation Network (2024)
- P) Rapporto sul tema dell'utilizzo delle norme euro-unitarie come ostacolo alla richiesta di maggiori riduzioni delle emissioni nazionali, a cura di Climate Litigation Network (2024)
- Q) Fascicolo I grado

Lecce-Napoli-Roma, lì 24.09.2024